

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

24 marzo 2023

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2023/676 del Consiglio, del 20 marzo 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/677 della Commissione, del 17 marzo 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ricotta di Bufala Campana» (DOP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/678 della Commissione, del 17 marzo 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonska kobasica» (IGP)]** 5
- ★ **Regolamento (UE) 2023/679 della Commissione, del 23 marzo 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/680 della Commissione, del 23 marzo 2023, che approva il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 41

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione** 44
- ★ **Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** 58

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

- ★ **Decisione delegata n. 17-2023 del Comitato amministrativo della Corte dei conti, del 1° marzo 2023, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED presso la Corte dei conti europea** 65

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2023/676 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2023

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (2) I negoziati con la Repubblica del Cile si sono conclusi e il 1° dicembre 2022 è stato siglato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo»).
- (3) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, con riserva della sua conclusione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/677 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ricotta di Bufala Campana» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Ricotta di Bufala Campana» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta di Bufala Campana (DOP)] (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 14).

⁽³⁾ GU C 452 del 29.11.2022, pag. 44.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/678 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2023****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Slavonska kobasica» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Slavonska kobasica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Slavonska kobasica» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Slavonska kobasica» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 454 del 30.11.2022, pag. 119.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2023/679 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2023****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopir in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze piridaben, piridato e triclopir sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza piriproxifen gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Per quanto riguarda il piridaben utilizzato negli Stati Uniti sui pompelmi è stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per il piridaben per evitare ostacoli commerciali all'importazione nell'UE di tale prodotto alimentare.
- (3) Per quanto riguarda il piridato, è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR vigente per l'erba cipollina, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il piriproxifen, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le pesche. Per quanto riguarda il triclopir, è stata presentata una domanda simile per le arance, i limoni e i mandarini.
- (4) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti ⁽²⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda il piridato, l'Autorità ha osservato che la lacuna di dati relativa ai metodi di analisi per la determinazione dei residui di piridato, individuata nel quadro del riesame dell'LMR per tale sostanza attiva a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾, è stata affrontata nella revisione inter pares degli antiparassitari dell'UE per la sostanza attiva piridato ⁽⁴⁾, in cui è stato fornito un metodo sufficientemente convalidato. È pertanto opportuno sopprimere le relative note a piè di pagina nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, che fanno riferimento alla mancanza di dati.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>

Parere motivato sulla fissazione di una tolleranza all'importazione per il piridaben nei pompelmi. *EFSA Journal* 2022;20(9):7553.

Parere motivato sulla modifica del livello massimo di residui vigente per il piridato nell'erba cipollina. *EFSA Journal* 2022;20(8):7537.

Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il piriproxifen nelle albicocche e nelle pesche. *EFSA Journal* 2022;20(9):7567.

Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il triclopir nelle arance, nei limoni e nei mandarini. *EFSA Journal* 2022;20(8):7545.

⁽³⁾ Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui («LMR») vigenti per il piridato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012;10(4):2687.

⁽⁴⁾ Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva piridato come antiparassitario. *EFSA Journal* 2014; 12(8):3801 (84 pagg.).

- (7) Per quanto riguarda gli LMR per triclopir nelle arance, nei limoni e nei mandarini, l'Autorità ha osservato che i dati forniti erano sufficienti per indicare un LMR inferiore, pari a 0,07 mg/kg, in base all'uso previsto. L'Autorità ha tuttavia osservato che i dati di conferma a sostegno dell'LMR vigente di 0,1 mg/kg erano necessari nel riesame dell'LMR a norma dell'articolo 12 per tale sostanza attiva, che è ancora in corso, e ha pertanto concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. In attesa della valutazione dei dati di conferma, è stato deciso che è opportuno mantenere l'attuale LMR provvisorio di 0,1 mg/kg.
- (8) Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dai richiedenti per tutte e quattro le sostanze, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a lungo termine a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (9) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze piridaben, piridato e triclopir sono sostituite dalle seguenti:

«[Allegato II]

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽⁶⁾	Piridaben (F)	Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)	Triclopir
010000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,05 *	
011000	Agrumi			
0110010	Pompelmi	0,5		0,1(+)
0110020	Arance dolci	0,3		0,1(+)
0110030	Limoni	0,3		0,1(+)
0110040	Limette/lime	0,3		0,01 *
0110050	Mandarini	0,3		0,1(+)
0110990	Altri (2)	0,3		0,01 *
0120000	Frutta a guscio	0,05		0,01 *
0120010	Mandorle dolci			
0120020	Noci del Brasile			
0120030	Noci di anacardi			
0120040	Castagne e marroni			
0120050	Noci di cocco			

0120060	Nocciole			
0120070	Noci del Queensland			
0120080	Noci di pecàn			
0120090	Pinoli			
0120100	Pistacchi			
0120110	Noci comuni			
0120990	Altri (2)			
0130000	Pomacee	0,9		
0130010	Mele	(+)		0,05(+)
0130020	Pere	(+)		0,05(+)
0130030	Cotogne	(+)		0,01 *
0130040	Nespole	(+)		0,01 *
0130050	Nespole del Giappone	(+)		0,01 *
0130990	Altri (2)			0,01 *
0140000	Drupacee			
0140010	Albicocche	0,3(+)		0,05(+)
0140020	Ciliege (dolci)	0,01 *		0,01 *
0140030	Pesche	0,3(+)		0,05(+)
0140040	Prugne	0,01 *		0,01 *
0140990	Altri (2)	0,01 *		0,01 *
0150000	Bacche e piccola frutta			0,01 *
0151000	a) Uve	0,01 *		
0151010	Uve da tavola			
0151020	Uve da vino			
0152000	b) Fragole	0,9		
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *		

0153010	More di rovo			
0153020	More selvatiche			
0153030	Lamponi (rossi e gialli)			
0153990	Altri (2)			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 *		
0154010	Mirtilli			
0154020	Mirtilli giganti americani			
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)			
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)			
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)			
0154060	More di gelso (nero e bianco)			
0154070	Azzeruoli			
0154080	Bacche di sambuco			
0154990	Altri (2)			
0160000	Frutta varia con	0,01 *		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile			0,01 *
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			
0161040	Kumquat			
0161050	Carambole			
0161060	Cachi			
0161070	Jambul/jambolan			
0161990	Altri (2)			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile			
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)			0,15

0162020	Litci			0,01 *
0162030	Frutti della passione/maracuja			0,01 *
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus			0,01 *
0162050	Melastelle/cainette			0,01 *
0162060	Cachi di Virginia			0,01 *
0162990	Altri (2)			0,01 *
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile			0,01 *
0163010	Avocado			
0163020	Banane			
0163030	Manghi			
0163040	Papaie			
0163050	Melograni			
0163060	Cerimolia/cherimolia			
0163070	Guaiave/guave			
0163080	Ananas			
0163090	Frutti dell'albero del pane			
0163100	Durian			
0163110	Anona/graviola/guanabana			
0163990	Altri (2)			
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0211000	a) Patate			
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali			
0212010	Radici di cassava/manioca			
0212020	Patate dolci			
0212030	Ignami			

0212040	Maranta/arrow root			
0212990	Altri (2)			
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero			
0213010	Bietole			
0213020	Carote			
0213030	Sedano rapa			
0213040	Barbaforte/rafano/cren			
0213050	Topinambur			
0213060	Pastinaca			
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo			
0213080	Ravanelli			
0213090	Salsefrica			
0213100	Rutabaga			
0213110	Rape			
0213990	Altri (2)			
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *		0,01 *
0220010	Aglione		0,05 *	
0220020	Cipolle		0,05 *	
0220030	Scalogni		0,05 *	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		1	
0220990	Altri (2)		0,05 *	
0230000	Ortaggi a frutto		0,05 *	0,01 *
0231000	a) Solanacee e malvacee			
0231010	Pomodori	0,15		
0231020	Peperoni	0,3		
0231030	Melanzane	0,15		

0231040	Gombi	0,01 *		
0231990	Altri (2)	0,01 *		
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,15		
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			
0232030	Zucchine			
0232990	Altri (2)			
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 *		
0233010	Meloni			
0233020	Zucche			
0233030	Cocomeri/angurie			
0233990	Altri (2)			
0234000	d) Mais dolce	0,01 *		
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 *		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *		0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		0,05 *	
0241010	Cavoli broccoli			
0241020	Cavolfiori			
0241990	Altri (2)			
0242000	b) Cavoli a testa			
0242010	Cavoletti di Bruxelles		0,05 *	
0242020	Cavoli cappucci		1,5	
0242990	Altri (2)		0,05 *	
0243000	c) Cavoli a foglia			
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		0,05 *	
0243020	Cavoli ricci		0,2	
0243990	Altri (2)		0,05 *	

0244000	d) Cavoli rapa		0,05 *	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili			
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			
0251020	Lattughe			
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			
0251050	Barbarea			
0251060	Rucola			
0251070	Senape juncea			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			
0251990	Altri (2)			
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0252010	Spinaci			
0252020	Portulaca/porcellana			
0252030	Bietole da foglia e da costa			
0252990	Altri (2)			
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *		0,02 *
0256010	Cerfoglio		0,05 *	
0256020	Erba cipollina		1,5	
0256030	Foglie di sedano		0,3	
0256040	Prezzemolo		0,05 *	
0256050	Salvia		0,05 *	

0256060	Rosmarino		0,05 *	
0256070	Timo		0,05 *	
0256080	Basilico e fiori commestibili		0,05 *	
0256090	Foglie di alloro/lauro		0,05 *	
0256100	Dragoncello		0,05 *	
0256990	Altri (2)		0,05 *	
0260000	Legumi		0,05 *	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)	0,2(+)		
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 *		
0260030	Piselli (con baccello)	0,01 *		
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 *		
0260050	Lenticchie	0,01 *		
0260990	Altri (2)	0,01 *		
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *		0,01 *
0270010	Asparagi		0,05 *	
0270020	Cardi		0,05 *	
0270030	Sedani		0,05 *	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		0,05 *	
0270050	Carciofi		0,05 *	
0270060	Porri		1	
0270070	Rabarbaro		0,05 *	
0270080	Germogli di bambù		0,05 *	
0270090	Cuori di palma		0,05 *	
0270990	Altri (2)		0,05 *	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0280010	Funghi coltivati			

0280020	Funghi selvatici			
0280990	Muschi e licheni			
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0300010	Fagioli			
0300020	Lenticchie			
0300030	Piselli			
0300040	Lupini/semi di lupini			
0300990	Altri (2)			
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino			
0401020	Semi di arachide			
0401030	Semi di papavero			
0401040	Semi di sesamo			
0401050	Semi di girasole			
0401060	Semi di colza			
0401070	Semi di soia			
0401080	Semi di senape			
0401090	Semi di cotone			
0401100	Semi di zucca			
0401110	Semi di cartamo			
0401120	Semi di borragine			
0401130	Semi di camelina/dorella			
0401140	Semi di canapa			
0401150	Semi di ricino			
0401990	Altri (2)			

0402000	Frutti oleaginosi			
0402010	Olive da olio			
0402020	Semi di palma			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri (2)			
0500000	CEREALI	0,01 *	0,05 *	
0500010	Orzo			0,01 *
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali			0,01 *
0500030	Mais/granturco			0,01 *
0500040	Miglio			0,01 *
0500050	Avena			0,01 *
0500060	Riso			0,3(+)
0500070	Segale			0,01 *
0500080	Sorgo			0,01 *
0500090	Frumento			0,01 *
0500990	Altri (2)			0,01 *
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 *		0,05 *
0610000	Tè		0,05 *	
0620000	Chicchi di caffè		0,05 *	
0630000	Infusioni di erbe da			
0631000	a) Fiori		2	
0631010	Camomilla			
0631020	Ibisco/rosella			
0631030	Rosa			
0631040	Gelsomino			
0631050	Tiglio			
0631990	Altri (2)			

0632000	b) Foglie ed erbe		2	
0632010	Fragola			
0632020	Rooibos			
0632030	Mate			
0632990	Altri (2)			
0633000	c) Radici		0,05 *	
0633010	Valeriana			
0633020	Ginseng			
0633990	Altri (2)			
0639000	d) Altre parti della pianta		0,05 *	
0640000	Semi di cacao		0,05 *	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni		0,05 *	
0700000	LUPPOLO	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0800000	SPEZIE			
0810000	Semi	0,05 *	0,15	0,05 *
0810010	Anice verde			
0810020	Grano nero/cumino nero			
0810030	Sedano			
0810040	Coriandolo			
0810050	Cumino			
0810060	Aneto			
0810070	Finocchio			
0810080	Fieno greco			
0810090	Noce moscata			
0810990	Altri (2)			
0820000	Frutta	0,05 *	0,15	0,05 *

0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			
0820020	Pepe di Sichuan			
0820030	Carvi			
0820040	Cardamomo			
0820050	Bacche di ginepro			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			
0820070	Vaniglia			
0820080	Tamarindo			
0820990	Altri (2)			
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0830010	Cannella			
0830990	Altri (2)			
0840000	Spezie da radici e rizomi			
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0840020	Zenzero (10)			
0840030	Curcuma	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)			
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri (2)			
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,05 *	0,05 *
0860010	Zafferano			
0860990	Altri (2)			
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,05 *	0,05 *

0870010	Macis			
0870990	Altri (2)			
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *	0,05 *	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero			
0900020	Canne da zucchero			
0900030	Radici di cicoria			
0900990	Altri (2)			
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI			
1010000	Prodotti ottenuti da	0,05 *		
1011000	a) Suini			0,01 *
1011010	Muscolo		0,05 *(+)	
1011020	Grasso		0,05 *(+)	
1011030	Fegato		0,1(+)	
1011040	Rene		0,3(+)	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,3(+)	
1011990	Altri (2)		0,3(+)	
1012000	b) Bovini			
1012010	Muscolo	(+)	0,05 *(+)	0,06
1012020	Grasso	(+)	0,05 *(+)	0,06
1012030	Fegato	(+)	0,2(+)	0,06
1012040	Rene	(+)	2(+)	0,08
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		2(+)	0,08
1012990	Altri (2)		2(+)	0,08
1013000	c) Ovini			
1013010	Muscolo	(+)	0,05 *(+)	0,06
1013020	Grasso	(+)	0,05 *(+)	0,06

1013030	Fegato	(+)	0,2(+)	0,06
1013040	Rene	(+)	2(+)	0,08
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		2(+)	0,08
1013990	Altri (2)		2(+)	0,08
1014000	d) Caprini			
1014010	Muscolo	(+)	0,05 *(+)	0,06
1014020	Grasso	(+)	0,05 *(+)	0,06
1014030	Fegato	(+)	0,2(+)	0,06
1014040	Rene	(+)	2(+)	0,08
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		2(+)	0,08
1014990	Altri (2)		2(+)	0,08
1015000	e) Equidi			
1015010	Muscolo	(+)	0,05 *(+)	0,06
1015020	Grasso	(+)	0,05 *(+)	0,06
1015030	Fegato	(+)	0,2(+)	0,06
1015040	Rene	(+)	2(+)	0,08
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		2(+)	0,08
1015990	Altri (2)		2(+)	0,08
1016000	f) Pollame		0,05 *	0,01 *
1016010	Muscolo		(+)	
1016020	Grasso		(+)	
1016030	Fegato		(+)	
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			
1016990	Altri (2)			
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento			

1017010	Muscolo		0,05 *(+)	0,06
1017020	Grasso		0,05 *(+)	0,06
1017030	Fegato		0,2(+)	0,06
1017040	Rene		2(+)	0,08
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		2(+)	0,08
1017990	Altri (2)		2(+)	0,01 *
1020000	Latte	0,01 *	0,05 *(+)	0,01 *
1020010	Bovini	(+)	(+)	
1020020	Ovini	(+)	(+)	
1020030	Caprini	(+)	(+)	
1020040	Equini	(+)	(+)	
1020990	Altri (2)		(+)	
1030000	Uova di volatili	0,01 *	0,05 *(+)	0,01 *
1030010	Galline		(+)	
1030020	Anatre		(+)	
1030030	Oche		(+)	
1030040	Quaglie		(+)	
1030990	Altri (2)		(+)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,05 *	0,05 *	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,05 *	0,05 *	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,05 *	0,05 *	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)			
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)			
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)»			

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Piridaben (F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0140010 Albicocche

0140030 Pesche

0260010 Fagioli (con baccello)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 gennaio 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673, espressa in piridato)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 24 ottobre 2016 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo
1011020 Grasso
1011030 Fegato
1011040 Rene
1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1011990 Altri (2)
1012010 Muscolo
1012020 Grasso
1012030 Fegato
1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990 Altri (2)
1013010 Muscolo
1013020 Grasso
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri (2)
1014010 Muscolo
1014020 Grasso
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri (2)
1015010 Muscolo
1015020 Grasso
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990 Altri (2)
1016010 Muscolo
1016020 Grasso
1016030 Fegato
1017010 Muscolo
1017020 Grasso
1017030 Fegato
1017040 Rene
1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990 Altri (2)
1020000 Latte

1020010 Bovini
1020020 Ovini
1020030 Caprini
1020040 Equini
1020990 Altri (2)
1030000 Uova di volatili
1030010 Galline
1030020 Anatre
1030030 Oche
1030040 Quaglie
1030990 Altri (2)

Triclopir

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110010 Pompelmi
0110020 Arance dolci
0110030 Limoni
0110050 Mandarini

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 Mele
0130020 Pere
0140030 Pesche

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010 Albicocche

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 16 maggio 2020 oppure, se non presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500060 Riso

2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza piriproxifen è sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO IIIA

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Piriproxifen (F)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,6
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,05 *
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	

0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,2
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,4
0140020	Ciliege (dolci)	1
0140030	Pesche	0,5
0140040	Prugne	0,3
0140990	Altri (2)	0,05 *
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,05 *
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	0,05 *
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,05 *
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	0,05 *
0154020	Mirtilli giganti americani	1
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,05 *

0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,05 *
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,05 *
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,05 *
0154070	Azzeruoli	0,05 *
0154080	Bacche di sambuco	0,05 *
0154990	Altri (2)	0,05 *
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,05 *
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,05 *
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	0,05 *
0163020	Banane	0,7
0163030	Manghi	0,05 *

0163040	Papaie	0,3
0163050	Melograni	0,05 *
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,05 *
0163070	Guaiave/guave	0,05 *
0163080	Ananas	0,05 *
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 *
0163100	Durian	0,05 *
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,05 *
0163990	Altri (2)	0,05 *
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,05 *
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	

0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,05 *
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	1
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	0,1
0232020	Cetriolini	0,1
0232030	Zucchine	0,05 *
0232990	Altri (2)	0,05 *
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	0,07
0233020	Zucche	0,05 *
0233030	Cocomeri/angurie	0,05 *
0233990	Altri (2)	0,05 *
0234000	d) Mais dolce	0,05 *
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,05 *

0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,05 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	0,05 *
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	

0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	
0254000	d) Crescione acquatico	
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,05 *
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,05 *
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	

0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,05 *
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,05 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,05 *
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 *
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	

0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,05 *
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	
0610000	Tè	15

0620000	Chicchi di caffè	0,05 *
0630000	Infusioni di erbe da	0,05 *
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	0,05 *
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 *
0700000	LUPPOLO	0,05 *
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 *
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	

0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 *
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *

0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 *
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 *
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	0,05 *
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	

1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	

1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	

1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)»	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Piriproxifen (F)

(F) Liposolubile

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/680 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2023****che approva il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)).
- (2) Il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)) è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, biocidi per l'igiene umana, quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che corrisponde al tipo di prodotto 1, disinfettanti per l'igiene umana, descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 10 settembre 2012 l'autorità di valutazione competente dell'Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
- (4) Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 discende che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 devono essere valutate conformemente alla direttiva 98/8/CE.
- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. Il 2 dicembre 2021, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ⁽⁴⁾, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (6) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 1 contenenti cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere del comitato sui biocidi sulla domanda di approvazione del principio attivo cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio; Tipo di prodotto: 1; ECHA/BPC/309/2021, adottato il 2 dicembre 2021.

- (7) Tenendo conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve determinate condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloruro di alchil (C₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C₁₂-C₁₆)] è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Cloruro di alchil (C ₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio	Denominazione IUPAC: Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₆ - alchildimetil, cloruri N. CE: 270-325-2 N. CAS: 68424-85-1	Grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 972 g/kg di peso secco	1° luglio 2024	30 giugno 2034	1	L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione.

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/681 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2022

sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Gli articoli 1, 4 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») stabiliscono che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata, che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti e che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Gli articoli 7 e 24 della Carta sanciscono il diritto alla vita familiare e i diritti del minore. L'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione. Gli articoli 47 e 48 della Carta riconoscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. L'articolo 52 della Carta stabilisce che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali ivi riconosciuti devono essere previste dalla legge e devono rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, nonché i principi di necessità e proporzionalità.
- (2) Gli Stati membri sono già giuridicamente vincolati dagli strumenti esistenti del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani e di proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e relativi protocolli, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987. Tutti gli Stati membri sono inoltre parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT).
- (3) È altresì necessario tenere conto di una serie di strumenti non giuridicamente vincolanti che trattano in modo più specifico i diritti delle persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (regole Nelson Mandela); le regole minime standard delle Nazioni Unite per le misure non detentive (regole di Tokyo); nonché, a livello di Consiglio d'Europa, la raccomandazione Rec(2006)2-Rev sulle regole penitenziarie europee; la raccomandazione Rec(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l'attuazione di garanzie contro gli abusi; la raccomandazione CM/Rec(2017)3 sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità; la raccomandazione CM/Rec(2014)4 sulla sorveglianza elettronica; la raccomandazione CM/Rec(2010)1 sulle regole del Consiglio d'Europa in materia di sospensione condizionale (*probation*); e il Libro bianco sul sovraffollamento carcerario.
- (4) Esistono inoltre altri strumenti relativi a categorie specifiche di persone private della libertà personale, in particolare: a livello di Nazioni Unite, le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e le regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (regole di Bangkok); la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC); nonché, a livello di Consiglio d'Europa, la raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure; la raccomandazione CM/Rec(2018)5 relativa ai minori figli di genitori reclusi; la raccomandazione CM/Rec(2012)12 sui detenuti stranieri; nonché, a livello internazionale non governativo, i Principi sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere (principi di Yogyakarta), elaborati dalla Commissione internazionale di giuristi (*International Commission of Jurists - ICJ*) e dal Servizio internazionale per i diritti umani (*International Service for Human Rights - ISHR*).

- (5) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto, nella sentenza *Aranyosi/Căldăraru* e in sentenze successive ⁽¹⁾, l'importanza delle condizioni di detenzione nel contesto del riconoscimento reciproco e dell'applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ⁽²⁾ relativa al mandato d'arresto europeo. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in merito all'impatto di condizioni di detenzione inadeguate sul funzionamento del mandato d'arresto europeo ⁽³⁾.
- (6) Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2018 «Promuovere il riconoscimento reciproco rafforzando la fiducia reciproca», gli Stati membri sono stati esortati ad avvalersi di misure alternative alla detenzione al fine di ridurre la popolazione all'interno dei centri di detenzione, contribuendo in tal modo all'obiettivo della riabilitazione sociale e tenendo conto altresì del fatto che la fiducia reciproca è spesso ostacolata da condizioni di detenzione inadeguate e dal sovraffollamento delle carceri ⁽⁴⁾.
- (7) Nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 sulle misure alternative alla detenzione, gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere a livello nazionale diverse azioni nel settore della detenzione, come l'adozione di misure alternative alla detenzione ⁽⁵⁾.
- (8) Nelle conclusioni del Consiglio del giugno 2019 sulla prevenzione e la lotta alla radicalizzazione nelle carceri e sulla gestione degli autori di reati di terrorismo ed estremismo violento dopo la scarcerazione, gli Stati membri si sono impegnati ad adottare urgentemente misure efficaci in questo settore ⁽⁶⁾.
- (9) Da diversi anni il Parlamento europeo sollecita la Commissione ad agire per affrontare la questione delle condizioni materiali di detenzione e per garantire che la custodia cautelare rimanga una misura eccezionale, da utilizzare nel rispetto della presunzione di innocenza. Tale richiesta è stata ribadita nella risoluzione del Parlamento europeo sul mandato d'arresto europeo ⁽⁷⁾.
- (10) Su richiesta della Commissione e avvalendosi di un finanziamento della stessa, l'Agenzia per i diritti fondamentali ha realizzato una banca dati sulle condizioni di detenzione, attivata nel dicembre 2019 e di libero accesso ⁽⁸⁾. La banca dati sulla detenzione penale dell'Agenzia raccoglie informazioni sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri. Attingendo alle norme, alla giurisprudenza e alle relazioni di monitoraggio nazionali, dell'UE e internazionali, la banca dati fornisce informazioni in merito agli aspetti principali delle condizioni di detenzione, tra cui gli spazi delle celle, le condizioni sanitarie, l'accesso all'assistenza sanitaria e la protezione contro la violenza.
- (11) Le statistiche disponibili sul mandato d'arresto europeo rivelano che, dal 2016, gli Stati membri ne hanno rifiutato o ritardato l'esecuzione per motivi legati a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali in circa 300 casi, anche a causa di condizioni materiali di detenzione inadeguate ⁽⁹⁾.
- (12) Le autorità giudiziarie nazionali hanno richiesto orientamenti più concreti sulle modalità di trattamento di questi casi. Gli operatori del settore hanno evidenziato la mancanza di armonizzazione, la frammentazione e la mancanza di chiarezza in merito alle norme di detenzione tra i paesi dell'Unione come ostacoli alla cooperazione giudiziaria in materia penale ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198. Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft*, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589 e sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019, *Dimitru-Tudor Dorobantu*, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857.

⁽²⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza del 25 marzo 2021, *Bivolaru e Moldovan c. Francia*, 40324/16 e 12623/17.

⁽⁴⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14540-2018-INIT/it/pdf>

⁽⁵⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>

⁽⁶⁾ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2019-INIT/it/pdf>

⁽⁷⁾ 2019/2207(INI), adottata il 20 gennaio 2021.

⁽⁸⁾ Cfr. <https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention>.

⁽⁹⁾ Periodo di riferimento 2016-2019. Per ulteriori informazioni, cfr. https://ec.europa.eu/info/publications/replies-questionnaire-quantitative-information-practical-operation-european-arrest-warrant_en.

⁽¹⁰⁾ Nono ciclo di valutazioni reciproche e conclusioni della conferenza di alto livello sul mandato di arresto europeo, organizzato dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea nel settembre 2020.

- (13) La metà degli Stati membri che hanno fornito alla Commissione statistiche sulla popolazione detenuta ha dichiarato di avere un problema di sovraffollamento delle strutture di detenzione, con un tasso di occupazione superiore al 100 %. Anche l'uso e la durata eccessivi o non necessari della custodia cautelare contribuiscono al fenomeno del sovraffollamento delle strutture, che compromette seriamente il miglioramento delle condizioni di detenzione.
- (14) Si riscontrano notevoli differenze tra gli Stati membri riguardo ad aspetti importanti della custodia cautelare, come il ricorso alla stessa in ultima istanza e il riesame delle decisioni di custodia cautelare ⁽¹¹⁾. Anche la durata massima della custodia cautelare varia da uno Stato membro all'altro, oscillando tra meno di un anno e più di cinque anni ⁽¹²⁾. Nel 2020 la durata media della custodia cautelare nei singoli Stati membri variava da due a 13 mesi ⁽¹³⁾. Anche la proporzione di detenuti in attesa di giudizio nella popolazione carceraria totale varia in modo significativo da uno Stato membro all'altro, oscillando tra meno del 10 % e più del 40 % ⁽¹⁴⁾. Tali notevoli differenze risultano ingiustificate in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE.
- (15) Le recenti relazioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa evidenziano il perdurare di alcuni gravi problemi in certi Stati membri, quali maltrattamenti, l'inadeguatezza delle strutture di detenzione e la carenza di attività utili e di un'adeguata assistenza sanitaria.
- (16) Inoltre la Corte europea dei diritti dell'uomo continua a condannare Stati membri che violano l'articolo 3 o 5 della CEDU nel contesto della detenzione.
- (17) Poiché le raccomandazioni in materia di detenzione penale emanate dalle organizzazioni internazionali sono molte, la loro consultazione non è sempre facile per i singoli giudici e pubblici ministeri degli Stati membri che devono esaminare le condizioni di detenzione prima di prendere una decisione, sia nel contesto di un mandato d'arresto europeo sia a livello nazionale.
- (18) Nell'Unione e, in particolare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sono necessarie norme minime specifiche dell'Unione, applicabili nello stesso modo a tutti i sistemi di detenzione degli Stati membri, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

⁽¹¹⁾ Cfr. direzione generale per la Giustizia e i consumatori, *Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study): final report*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2838/293366>; direzione generale per la Giustizia e i consumatori *Rights of suspects and accused persons who are in pre-trial detention (exploratory study). Annex 2, Country fiches*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2838/184080>.

⁽¹²⁾ Meno di un anno in Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Svezia e Slovacchia; Tra un anno e due anni in Bulgaria, Grecia, Lituania, Malta, Polonia e Portogallo; Tra due e cinque anni in Cechia, Francia, Spagna, Croazia e Ungheria; Più di cinque anni in Italia e Romania; Senza limiti temporali in Belgio, a Cipro, in Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

⁽¹³⁾ Nel 2020 da meno di due mesi e mezzo a Malta a quasi 13 mesi in Slovenia. MEDIA per Stato membro: Austria — 2,9 mesi; Bulgaria — 6,5 mesi; Cechia — 5,1 mesi; Estonia — 4,7 mesi; Finlandia — 3,7 mesi; Grecia — 11,5 mesi; Ungheria — 12,3 mesi; Irlanda — 2,5 mesi; Italia — 6,5 mesi; Lituania — 2,8 mesi; Lussemburgo — 5,2 mesi; Malta — 2,4 mesi; Paesi Bassi — 3,7 mesi; Portogallo — 11 mesi; Romania — 5,3 mesi; Slovacchia — 3,9 mesi; Slovenia — 12,9 mesi; Spagna — 5,9 mesi. Per il 2020 non erano disponibili dati per Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, Polonia, Germania, Croazia, Cipro e Svezia.

⁽¹⁴⁾ Meno del 10 % in Bulgaria, Cechia e Romania e più del 45 % in Lussemburgo nel 2019.

- (19) Per rafforzare la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e migliorare così il riconoscimento reciproco delle decisioni penali, sono già state adottate sei misure sui diritti procedurali nei procedimenti penali, ossia le direttive 2010/64/UE⁽¹⁵⁾, 2012/13/UE⁽¹⁶⁾, 2013/48/UE⁽¹⁷⁾, (UE) 2016/343⁽¹⁸⁾, (UE) 2016/800⁽¹⁹⁾ e (UE) 2016/1919⁽²⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali⁽²¹⁾. Queste misure intendono garantire il rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali, anche quando è disposta la custodia cautelare. A tal fine, le richiamate direttive dispongono specifiche garanzie procedurali per gli indagati e gli imputati privati della libertà. La direttiva (UE) 2016/800 contiene disposizioni specifiche sulle condizioni di custodia cautelare per i minori, volte a tutelarne il benessere quando questi sono sottoposti a detta misura coercitiva. È necessario integrare le norme sui diritti procedurali stabilite nelle richiamate direttive e nella raccomandazione del 2013, come pure, nel caso della direttiva (UE) 2016/800, le norme pertinenti sulle condizioni materiali di detenzione per i minori sottoposti a custodia cautelare.
- (20) La Commissione intende consolidare e rafforzare le norme minime stabilite nell'ambito del Consiglio d'Europa nonché quelle derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. A tal fine, è necessario fornire una panoramica delle norme minime selezionate relative ai diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e alle condizioni materiali di detenzione nei settori prioritari fondamentali per la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.
- (21) Per quanto concerne i diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare, gli orientamenti di cui alla presente raccomandazione dovrebbero riguardare le norme fondamentali sull'uso della custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione, i motivi della custodia cautelare, i requisiti per l'adozione di una decisione da parte delle autorità giudiziarie, il riesame periodico della custodia cautelare, l'audizione di indagati o imputati ai fini dell'adozione di una decisione di custodia cautelare, i mezzi di ricorso efficaci e il diritto di ricorso, la durata della custodia cautelare e il computo del periodo di custodia cautelare ai fini della condanna definitiva.
- (22) Per quanto concerne le condizioni materiali di detenzione, si dovrebbero fornire orientamenti sulle norme fondamentali in materia di locali di detenzione, assegnazione dei detenuti, igiene e strutture igienico-sanitarie, alimentazione, regimi di detenzione per quanto riguarda l'esercizio fisico e altre attività fuori dalla cella, lavoro e istruzione, assistenza sanitaria, prevenzione della violenza e dei maltrattamenti, contatti con il mondo esterno, accesso all'assistenza legale, procedure di richiesta e reclamo, ispezioni e monitoraggio. Inoltre dovrebbero essere forniti orientamenti sulla tutela dei diritti delle persone per le quali la privazione della libertà comporta una situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio le donne, i minori, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ e gli stranieri, nonché sulla prevenzione della radicalizzazione nelle carceri.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

⁽²¹⁾ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.

- (23) Il ricorso alla custodia cautelare dovrebbe sempre costituire una misura di ultima istanza, da valutare caso per caso. Si dovrebbe rendere disponibile e applicare, ogniqualvolta fattibile, la più ampia gamma possibile di misure meno restrittive alternative alla detenzione (misure alternative). Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le decisioni di custodia cautelare non siano discriminatorie e non vengano imposte automaticamente a indagati e imputati sulla base di determinate caratteristiche, ad esempio l'essere cittadini stranieri.
- (24) Condizioni materiali di detenzione adeguate sono fondamentali per tutelare i diritti e la dignità delle persone private della libertà personale e per prevenire violazioni del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (maltrattamenti).
- (25) Al fine di garantire norme adeguate in materia di detenzione, gli Stati membri dovrebbero assicurare a ciascun detenuto un minimo di spazio vitale individuale, conformemente alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (26) Le persone private della libertà diventano particolarmente vulnerabili alla violenza, ai maltrattamenti e all'isolamento sociale. Per garantirne la sicurezza e sostenerne il reinserimento sociale, è opportuno che nell'assegnare e separare i detenuti si tenga conto delle differenze nei regimi di detenzione e della necessità di proteggere dagli abusi i detenuti particolarmente vulnerabili.
- (27) I regimi di detenzione non dovrebbero limitare indebitamente la libertà di movimento dei detenuti all'interno della struttura di detenzione e il loro accesso all'esercizio fisico, agli spazi all'aperto, ad attività utili e all'interazione sociale, al fine di preservarne la salute psicofisica e favorirne il reinserimento sociale.
- (28) Le vittime di reati commessi durante la detenzione hanno spesso un accesso limitato alla giustizia, nonostante l'obbligo degli Stati di fornire mezzi di ricorso efficaci nei casi in cui i diritti di tali persone siano stati violati. In linea con gli obiettivi della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), si raccomanda agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti dei detenuti, nonché misure di protezione e sostegno. L'assistenza legale e i meccanismi per la presentazione di richieste e reclami dovrebbero essere facilmente accessibili, efficaci e rispettare la riservatezza.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di particolari categorie di detenuti, tra cui le donne, i minori, gli anziani, le persone con disabilità o con gravi patologie, le persone LGBTIQ, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche e gli stranieri, in tutte le decisioni relative alla loro detenzione. In particolare, nel caso di detenuti minorenni, l'interesse superiore del minore deve essere sempre considerato preminente.
- (30) Per quanto riguarda gli autori di reati di terrorismo o di estremismo violento, gli Stati membri dovrebbero prendere misure efficaci per prevenire la radicalizzazione nelle carceri, e attuare strategie di riabilitazione e reinserimento, in considerazione del rischio rappresentato dagli autori di tali reati o dai detenuti radicalizzati durante il periodo di detenzione, e del fatto che un numero di queste persone sarà scarcerata entro un breve periodo di tempo.
- (31) La presente raccomandazione fornisce solo una panoramica delle norme selezionate e dovrebbe essere considerata alla luce e senza pregiudizio degli orientamenti più dettagliati contenuti nelle norme del Consiglio d'Europa e della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Non ha effetti sul diritto dell'Unione vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull'interpretazione autentica del diritto dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (32) La presente raccomandazione dovrebbe inoltre agevolare l'esecuzione dei mandati d'arresto europei ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché il riconoscimento delle sentenze e l'esecuzione delle pene ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio⁽²²⁾ relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

⁽²²⁾ Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

- (33) La presente raccomandazione rispetta e promuove i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente raccomandazione mira a promuovere il rispetto della dignità umana, il diritto alla libertà, il diritto alla vita familiare, i diritti del minore, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.
- (34) Nella presente raccomandazione i riferimenti a misure adeguate a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità dovrebbero essere intesi alla luce dei diritti e degli obblighi ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea e gli Stati membri sono parti contraenti. Inoltre si dovrebbe garantire che le persone con disabilità che sono private della libertà personale in un procedimento penale abbiano diritto, a condizioni di parità con le altre, a garanzie conformi al diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate in conformità con gli obiettivi e i principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche fornendo soluzioni ragionevoli per rispondere a esigenze particolari e garantendo l'accessibilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE

- (1) La presente raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri affinché prendano misure efficaci, appropriate e proporzionate per rafforzare i diritti di tutti gli indagati e imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà personale, in relazione sia ai diritti procedurali delle persone sottoposte a custodia cautelare sia alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone sottoposte a privazione della libertà personale siano trattate con dignità, che i loro diritti fondamentali siano rispettati e che la privazione della libertà personale sia utilizzata solo come misura di ultima istanza.
- (2) La presente raccomandazione consolida le norme stabilite dalle politiche esistenti a livello nazionale, dell'Unione e internazionale sui diritti delle persone private della libertà personale a seguito di procedimenti penali, che sono di fondamentale importanza nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.
- (3) Gli Stati membri possono ampliare gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Livelli di tutela più elevati non dovrebbero costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che questi orientamenti mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

DEFINIZIONI

- (4) Ai sensi della presente raccomandazione, per «custodia cautelare» si intende qualsiasi periodo di detenzione di un indagato o imputato in un procedimento penale disposto da un'autorità giudiziaria e precedente alla condanna. Detto termine non dovrebbe includere la privazione iniziale della libertà personale imposta dalla polizia o altra autorità di contrasto (o da qualsiasi altro soggetto dotato dei necessari poteri) allo scopo di interrogare o trattenere l'indagato o l'imputato in attesa che sia presa una decisione in merito alla custodia cautelare.
- (5) Ai sensi della presente raccomandazione, per «misure alternative» si intendono le misure meno restrittive della detenzione e alternative alla stessa.
- (6) Ai sensi della presente raccomandazione, per «detenuto» si intendono la persona privata della libertà personale in custodia cautelare e la persona condannata che sta scontando una pena detentiva. Per «struttura di detenzione» si intende qualsiasi istituto penitenziario o altra struttura per la detenzione di detenuti, come definiti nella presente raccomandazione.
- (7) Ai sensi della presente raccomandazione, per «minore» si intende la persona di età inferiore ai 18 anni.

- (8) Ai sensi della presente raccomandazione, per «giovane adulto» si intende la persona di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni.
- (9) Ai sensi della presente raccomandazione, per «persone con disabilità» si intendono, in conformità dell'articolo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

PRINCIPI GENERALI

- (10) Gli Stati membri dovrebbero ricorrere alla custodia cautelare solo come misura di ultima istanza. Si dovrebbero preferire le misure alternative alla detenzione, in particolare quando il reato è punibile solo con una pena detentiva breve o quando l'autore del reato è un minore.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti siano trattati con rispetto e dignità e in linea con i loro obblighi in materia di diritti umani, compresa la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, come stabilito dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (12) Gli Stati membri sono incoraggiati a gestire la detenzione in modo da favorire il reinserimento sociale dei detenuti, al fine di prevenire la recidiva.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente raccomandazione senza distinzione di alcun tipo, sia essa fondata sulla razza o l'origine etnica, il colore della pelle, il sesso, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, la nazionalità o l'origine sociale, la ricchezza, la nascita o qualsiasi altro status.

NORME MINIME RELATIVE AI DIRITTI PROCEDURALI DI INDAGATI E IMPUTATI SOTTOPOSTI A CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare come misura di ultima istanza e le alternative alla detenzione

- (14) Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo se strettamente necessario e come misura di ultima istanza, tenendo in debita considerazione le circostanze specifiche di ogni singolo caso. A tal fine, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare misure alternative.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero adottare una presunzione a favore della liberazione. Gli Stati membri dovrebbero richiedere alle autorità nazionali competenti di assumere l'onere della prova relativamente alla dimostrazione della necessità di imporre la custodia cautelare.
- (16) Per evitare un uso inappropriato della custodia cautelare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione la più ampia gamma possibile di misure alternative, ad esempio quelle menzionate nella decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio ⁽²³⁾ sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
- (17) Tra tali misure potrebbero figurare: a) l'impegno a comparire davanti all'autorità giudiziaria come e quando richiesto, a non interferire con il corso della giustizia e ad astenersi da determinate condotte, comprese quelle legate a una professione o a un impiego particolari; b) l'obbligo di presentarsi quotidianamente o periodicamente presso l'autorità giudiziaria o di polizia o altra autorità; c) l'obbligo di accettare la sorveglianza da parte di un'agenzia nominata dall'autorità giudiziaria; d) l'obbligo di sottoporsi a monitoraggio elettronico; e) l'obbligo di risiedere ad un indirizzo specificato, con o senza condizioni sulle ore in cui esservi presente; f) il divieto di lasciare o raggiungere luoghi o

⁽²³⁾ Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

zone specificati senza autorizzazione; g) il divieto di incontrare persone specificate senza autorizzazione; h) l'obbligo di consegnare il proprio passaporto o altro documento di identificazione; e i) l'obbligo di fornire o reperire garanzie finanziarie o di altro tipo relativamente alla condotta personale nelle more del processo.

- (18) Gli Stati membri dovrebbero inoltre richiedere che, qualora sia fissata una cauzione come condizione per la liberazione, l'importo sia proporzionato ai mezzi dell'indagato o dell'imputato.

Sospetto ragionevole e motivi per la custodia cautelare

- (19) Gli Stati membri dovrebbero imporre la custodia cautelare solo sulla base di un sospetto ragionevole, stabilito attraverso un'attenta valutazione caso per caso, che l'indagato abbia commesso il reato in questione, e dovrebbero limitare i motivi legali per la custodia cautelare a: a) rischio di fuga; b) rischio di recidiva; c) rischio che l'indagato o l'imputato interferisca con il corso della giustizia; o d) rischio di minaccia per l'ordine pubblico.

- (20) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la determinazione di qualsiasi rischio si basi sulle singole circostanze del caso, tenendo tuttavia in particolare considerazione: a) la natura e la gravità del reato contestato; b) la pena che sarà probabilmente irrogata in caso di condanna; c) l'età, lo stato di salute, il carattere, le precedenti condanne e la situazione personale e sociale dell'indagato, in particolare i suoi legami con la comunità; e d) la condotta dell'indagato, in particolare il modo in cui ha adempiuto ad eventuali obblighi impostigli nel corso di precedenti procedimenti penali. Il fatto che l'indagato non sia cittadino dello Stato in cui il reato è stato presumibilmente commesso o non abbia altri legami con tale Stato non costituisce di per sé motivo sufficiente per concludere che sussista un rischio di fuga.

- (21) Gli Stati membri sono incoraggiati a imporre la custodia cautelare solo per i reati che comportano una pena detentiva minima di un anno.

Motivazione delle decisioni di custodia cautelare

- (22) Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni decisione dell'autorità giudiziaria di imporre la custodia cautelare, di prolungarla o di imporre misure alternative sia debitamente motivata e giustificata e faccia riferimento alle circostanze specifiche dell'indagato o dell'imputato che ne giustificano la detenzione. La persona interessata dovrebbe ricevere copia della decisione, che dovrebbe anche indicare i motivi per cui misure alternative alla custodia cautelare non sono considerate appropriate.

Riesame periodico della custodia cautelare

- (23) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità giudiziaria effettui un riesame periodico della validità dei motivi per cui un indagato o un imputato è detenuto in custodia cautelare. Qualora i motivi di detenzione cessino di esistere, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'indagato o l'imputato sia liberato senza indebito ritardo.

- (24) Gli Stati membri dovrebbero permettere che il riesame periodico delle decisioni di custodia cautelare sia avviato su richiesta dell'imputato o d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

- (25) Gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, limitare l'intervallo tra i riesami ad un massimo di un mese, tranne nei casi in cui l'indagato o l'imputato abbia il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda di liberazione e di ricevere una decisione al riguardo senza indebito ritardo.

Audizione dell'indagato o dell'imputato

- (26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'indagato o l'imputato sia ascoltato di persona o per mezzo di un rappresentante legale nel quadro di un contraddittorio orale dinanzi all'autorità giudiziaria competente che decide sulla custodia cautelare. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni sulla custodia cautelare siano prese senza indebito ritardo.

- (27) Gli Stati membri dovrebbero sostenere il diritto dell'indagato o dell'imputato a un processo entro un termine ragionevole. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i casi in cui è stata imposta la custodia cautelare siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

Mezzi di ricorso efficaci e diritto a presentare ricorso

- (28) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli indagati o gli imputati privati della libertà possano ricorrere a un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità della loro detenzione e, se del caso, a disporre la loro liberazione.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero riconoscere agli indagati o agli imputati che formano oggetto di una decisione di custodia cautelare il diritto a presentare ricorso contro tale decisione e informarli di tale diritto al momento della decisione.

Durata della custodia cautelare

- (30) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare non superi quella della pena che può essere irrogata per il reato ascritto e non sia sproporzionata rispetto alla stessa.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata della custodia cautelare imposta non sia in contrasto con il diritto del detenuto di essere giudicato entro un termine ragionevole.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i casi in cui una persona è sottoposta a custodia cautelare.

Deduzione del periodo di custodia cautelare subita dalla condanna definitiva

- (33) Gli Stati membri dovrebbero dedurre qualsiasi periodo di custodia cautelare precedente alla condanna, anche se eseguita attraverso misure alternative, dalla durata della pena detentiva successivamente irrogata.

NORME MINIME RELATIVE ALLE CONDIZIONI MATERIALI DI DETENZIONE

Locali di detenzione

- (34) Gli Stati membri dovrebbero assegnare a ciascun detenuto una superficie minima di almeno 6 m² nelle celle a occupazione singola e di 4 m² nelle celle collettive. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo spazio personale minimo assoluto a disposizione di ciascun detenuto, anche in una cella collettiva, sia pari ad almeno 3 m² di superficie per detenuto. Il fatto che lo spazio personale di cui dispone un detenuto sia inferiore a 3 m² fa sorgere una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della CEDU. Il calcolo dello spazio disponibile dovrebbe includere l'area occupata dai mobili ma non quella occupata dai servizi igienici.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi riduzione eccezionale della superficie minima assoluta per detenuto di 3 m² sia breve, occasionale, minore e accompagnata da una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e da attività fuori cella adeguate. Inoltre gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che, in questi casi, la struttura detentiva offra, in linea generale, condizioni di detenzione dignitose e che la persona interessata non sia sottoposta ad altri elementi ritenuti circostanze aggravanti di cattive condizioni di detenzione, ad esempio altre carenze nei requisiti minimi strutturali delle celle o dei servizi igienici.
- (36) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano accesso alla luce naturale e all'aria fresca nelle loro celle.

Assegnazione

- (37) Gli Stati membri sono incoraggiati e, nel caso dei minori, dovrebbero assicurarsi di assegnare i detenuti, per quanto possibile, a strutture di detenzione vicine alla loro abitazione o ad altri luoghi adatti ai fini della loro riabilitazione sociale.

- (38) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti in stato di custodia cautelare siano tenuti separati dai detenuti condannati. Le donne dovrebbero essere tenute separate dagli uomini. I minori non dovrebbero essere detenuti con gli adulti, a meno che non si ritenga preferibile farlo nell'interesse superiore del minore.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, e, se del caso, i giovani adulti di età inferiore ai 21 anni, continuino a essere tenuti separati dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata e a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.

Igiene e condizioni sanitarie

- (40) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi igienici siano accessibili in ogni momento e rispettino sufficientemente la privacy dei detenuti, anche tramite un'efficace separazione strutturale dagli spazi di vita nelle celle collettive.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci al fine di mantenere buoni standard igienici attraverso la disinfezione e la fumigazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che ai detenuti siano forniti i prodotti di igiene di base, compresi gli assorbenti igienici per le detenute, e che nelle celle sia disponibile acqua corrente e calda.
- (42) Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti indumenti e lenzuola puliti e adeguati e i mezzi per tenerli puliti.

Regime alimentare

- (43) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il vitto sia fornito in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali dei detenuti e che sia preparato e servito nel rispetto delle condizioni igieniche. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano sempre a disposizione acqua potabile.
- (44) Gli Stati membri dovrebbero fornire ai detenuti un regime alimentare che tenga conto della loro età, disabilità, salute, stato fisico, religione, cultura e natura del loro lavoro.

Periodi di permanenza all'esterno della cella e all'aperto

- (45) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di svolgere attività fisica all'aria aperta per almeno un'ora al giorno e dovrebbero fornire strutture e attrezzature spaziose e adeguate a tale scopo.
- (46) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di trascorrere periodi di tempo ragionevoli all'esterno delle celle per dedicarsi al lavoro, all'istruzione e alle attività ricreative necessarie per un livello adeguato di interazione umana e sociale. Per evitare la violazione del divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi eccezione a questa regola nel contesto di regimi e misure di sicurezza speciali, compresa la detenzione in isolamento, sia necessaria e proporzionata.

Lavoro e istruzione dei detenuti per favorirne il reinserimento sociale

- (47) Gli Stati membri dovrebbero investire nella riabilitazione sociale dei detenuti, tenendo conto delle loro esigenze individuali. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per offrire ai detenuti lavori remunerati e utili. Al fine di promuovere il reinserimento positivo dei detenuti nella società e nel mercato del lavoro, gli Stati membri dovrebbero preferire i lavori che comportano una formazione professionale.
- (48) Per aiutare i detenuti a prepararsi alla liberazione e facilitarne il reinserimento nella società, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti abbiano accesso a programmi educativi sicuri, inclusivi e accessibili (compreso l'apprendimento a distanza), che soddisfino le loro esigenze individuali e tengano conto delle loro aspirazioni.

Assistenza sanitaria

- (49) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti abbiano un accesso tempestivo all'assistenza medica, anche psicologica, di cui necessitano per preservare la loro salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assistenza sanitaria nelle strutture di detenzione soddisfi gli stessi standard di quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, anche per quanto riguarda il trattamento psichiatrico.
- (50) Gli Stati membri dovrebbero assicurare controlli medici regolari e promuovere programmi di vaccinazione e di screening sanitario, anche per quanto riguarda le malattie trasmissibili (HIV, epatite virale B e C, tubercolosi e malattie sessualmente trasmissibili) e non trasmissibili (in particolare lo screening del cancro), seguiti da una diagnosi e dall'inizio del trattamento, ove necessario. I programmi di educazione sanitaria possono contribuire a migliorare i tassi di screening e l'alfabetizzazione sanitaria. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che venga prestata particolare attenzione al trattamento dei detenuti tossicodipendenti, alla prevenzione e alla cura delle malattie infettive, alla salute mentale e alla prevenzione dei suicidi.
- (51) Gli Stati membri dovrebbero esigere che venga effettuato un esame medico senza indebito ritardo all'inizio di ogni periodo di privazione della libertà personale e dopo ogni trasferimento.

Prevenzione della violenza e dei maltrattamenti

- (52) Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei detenuti e prevenire qualsiasi forma di tortura o maltrattamento. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire che i detenuti non siano soggetti a violenza o maltrattamenti da parte del personale della struttura di detenzione e che siano trattati nel rispetto della loro dignità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esigere che il personale della struttura di detenzione e tutte le autorità competenti proteggano i detenuti da violenza o maltrattamenti da parte di altri detenuti.
- (53) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'adempimento di tale obbligo di protezione e l'eventuale uso della forza da parte del personale della struttura di detenzione siano soggetti a un controllo.

Contatti con il mondo esterno

- (54) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di ricevere la visita dei loro familiari e di altre persone, ad esempio rappresentanti legali, assistenti sociali e medici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre consentire ai detenuti di corrispondere liberamente con tali persone per lettera e, quanto più spesso possibile, per telefono o con altre forme di comunicazione, compresi i mezzi di comunicazione alternativi per le persone con disabilità.
- (55) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione strutture idonee affinché le visite dei familiari possano essere effettuate in condizioni adatte ai minori, compatibili con le esigenze di sicurezza ma meno traumatiche per i minori. Le visite dei familiari dovrebbero garantire il mantenimento di contatti regolari e significativi con i membri della famiglia.
- (56) Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di consentire la comunicazione con mezzi digitali, ad esempio le video chiamate, per permettere, tra l'altro, ai detenuti di mantenere i contatti con le loro famiglie, presentare domande di lavoro, seguire corsi di formazione o cercare un alloggio in vista della liberazione.
- (57) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora ai detenuti sia eccezionalmente vietato comunicare con l'esterno, tale misura restrittiva sia strettamente necessaria e proporzionata e non sia applicata per un periodo di tempo prolungato.

Assistenza legale

- (58) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano effettivamente avvalersi di un difensore.
- (59) Gli Stati membri dovrebbero rispettare la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione, compresa la corrispondenza legale, tra i detenuti e i loro consulenti legali.

- (60) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai detenuti di accedere ai documenti relativi al loro procedimento giudiziario o di tenerli in loro possesso.

Richieste e reclami

- (61) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i detenuti siano chiaramente informati delle regole applicabili nella loro specifica struttura di detenzione.
- (62) Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso effettivo a una procedura che consenta ai detenuti di contestare ufficialmente aspetti della loro vita in detenzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che i detenuti possano presentare liberamente richieste e reclami riservati in merito al loro trattamento, attraverso meccanismi di reclamo sia interni che esterni.
- (63) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le denunce dei detenuti siano gestite con prontezza e diligenza da un'autorità o magistrato indipendente competente a ordinare misure correttive, in particolare misure volte a porre fine a qualsiasi violazione del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

Misure speciali per le donne e le ragazze

- (64) Nel prendere decisioni che riguardano qualsiasi aspetto della detenzione di donne e ragazze gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche di tali persone sotto il profilo fisico, professionale, sociale e psicologico nonché delle loro esigenze in termini di igiene e assistenza sanitaria.
- (65) Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute di partorire in un ospedale esterno rispetto alla struttura di detenzione. Se il parto avviene comunque nella struttura di detenzione, gli Stati membri dovrebbero predisporre tutto il sostegno e le strutture necessari, compresa un'adeguata assistenza sanitaria prenatale e postnatale, per proteggere il legame tra la madre e il figlio e per salvaguardare il loro benessere fisico e mentale.
- (66) Gli Stati membri dovrebbero consentire alle detenute che hanno figli in tenera età di tenerli con sé nella struttura di detenzione, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore. Gli Stati membri dovrebbero prevedere strutture speciali e prendere tutte le misure ragionevoli a favore dei minori per garantirne la salute e il benessere durante l'esecuzione della pena.

Misure speciali per gli stranieri

- (67) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri e gli altri detenuti con particolari esigenze linguistiche privati della libertà personale abbiano un accesso ragionevole a servizi di interpretazione professionale e alla traduzione in una lingua a loro comprensibile dei documenti scritti.
- (68) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati, senza indebito ritardo, del loro diritto di contattare il servizio diplomatico o consolare del paese di cui hanno la cittadinanza e di accedere a strumenti ragionevoli per comunicare con esso.
- (69) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano fornite informazioni sull'assistenza legale.
- (70) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli stranieri siano informati della possibilità di chiedere il trasferimento dell'esecuzione della pena o delle misure cautelari nel loro paese di cittadinanza o di residenza permanente, come previsto dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dalla decisione quadro 2009/829/GAI.

Misure speciali per i minori e i giovani adulti

- (71) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le questioni relative alla sua detenzione e che nel prendere decisioni relative a qualsiasi aspetto della sua detenzione si tenga conto dei suoi diritti e bisogni specifici.

- (72) Gli Stati membri dovrebbero stabilire un regime di detenzione appropriato e multidisciplinare per i minori, che ne garantisca e preservi la salute e lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo, il diritto all'istruzione e alla formazione, l'esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare e l'accesso a programmi di reinserimento nella società.
- (73) Il ricorso a misure disciplinari, tra cui la detenzione in isolamento, l'utilizzo di mezzi di contenzione o l'uso della forza dovrebbero essere soggetti a rigorose considerazioni di necessità e proporzionalità.
- (74) Ove opportuno, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare il regime di detenzione minorile agli autori di reato di età inferiore ai 21 anni.

Misure speciali per le persone con disabilità o gravi patologie

- (75) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone con disabilità o gravi patologie ricevano un'assistenza adeguata, comparabile a quella fornita dal sistema sanitario pubblico nazionale, che soddisfi le loro esigenze specifiche. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone a cui sono stati diagnosticati disturbi mentali ricevano un'assistenza professionale specializzata, se necessario presso istituti specializzati o in apposite sezioni della struttura di detenzione sotto controllo medico, e che, se necessario, ai detenuti sia assicurata la continuità dell'assistenza sanitaria in vista della liberazione.
- (76) Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a soddisfare le esigenze dei detenuti con disabilità o gravi patologie e ad assicurare loro l'accessibilità per quanto riguarda le condizioni materiali di detenzione e i regimi di detenzione. Ciò dovrebbe includere l'offerta di attività appropriate per tali detenuti.

Misure speciali per proteggere altri detenuti con esigenze o vulnerabilità particolari

- (77) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la detenzione non aggravi ulteriormente l'emarginazione delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo.
- (78) Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per prevenire qualsiasi violenza o altro maltrattamento, quali abusi fisici, mentali o sessuali, da parte del personale della struttura di detenzione o di altri detenuti nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, la loro razza o origine etnica, le loro convinzioni religiose o qualsiasi altro motivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di misure di protezione speciali laddove vi sia il rischio di tali violenze o maltrattamenti.

Ispezione e monitoraggio

- (79) Gli Stati membri dovrebbero facilitare le ispezioni regolari da parte di un'autorità indipendente per valutare se le strutture di detenzione siano gestite in conformità con i requisiti del diritto nazionale e internazionale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso senza restrizioni al Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e alla rete dei meccanismi nazionali di prevenzione.
- (80) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso dei parlamentari nazionali alle strutture di detenzione e sono incoraggiati a concedere un simile accesso ai membri del Parlamento europeo.
- (81) Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di organizzare visite regolari presso le strutture di detenzione e altri centri di detenzione da parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati difensori nell'ambito della loro formazione giudiziaria.

Misure specifiche per contrastare la radicalizzazione nelle carceri

- (82) Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare una valutazione iniziale del rischio per determinare il regime di detenzione appropriato applicabile ai detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento.

- (83) Sulla base di detta valutazione, tali detenuti potranno essere raggruppati in un'ala separata riservata ai terroristi, oppure potranno essere sparsi tra la popolazione carceraria generale. In quest'ultimo caso, gli Stati membri dovrebbero impedire che tali individui abbiano contatti diretti con detenuti che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità.
- (84) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'amministrazione penitenziaria proceda regolarmente a ulteriori valutazioni del rischio (all'inizio della detenzione, durante la detenzione e prima della liberazione dei detenuti indagati o condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento).
- (85) Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire una formazione generale di sensibilizzazione a tutto il personale, e una formazione al personale specializzato, per il riconoscimento precoce dei segni di radicalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di designare un numero adeguato di cappellani carcerari ben formati che rappresentino diverse religioni.
- (86) Gli Stati membri dovrebbero attuare misure che prevedano programmi in carcere di riabilitazione, deradicalizzazione e disimpegno, in vista della liberazione, e programmi successivi alla liberazione per promuovere il reinserimento dei detenuti condannati per reati di terrorismo ed estremismo violento.

MONITORAGGIO

- (87) Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione sul seguito dato alla presente raccomandazione entro 18 mesi dalla sua adozione. Sulla base di tali informazioni la Commissione dovrebbe monitorare e valutare le misure adottate dagli Stati membri e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro 24 mesi dalla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per la Commissione
Didier REYNDEERS
Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/682 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2023****relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
- (2) La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (3) Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE che riduce la durata delle procedure di rimpatrio, assicura un migliore collegamento tra le procedure di asilo e di rimpatrio e permette un uso più efficace delle misure volte a prevenire la fuga, nel contestuale rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).
- (4) Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo ⁽²⁾ mira a istituire un sistema comune dell'UE per i rimpatri che combini strutture più forti all'interno dell'Unione con una cooperazione più efficace con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione, nel quadro di un approccio globale alla gestione della migrazione. Questo approccio consente di riunire tutte le politiche nei settori della migrazione, dell'asilo, dell'integrazione e della gestione delle frontiere, riconoscendo che la loro efficacia complessiva dipende dai progressi compiuti su tutti i fronti. Un processo di migrazione più rapido e fluido e una governance più forte delle politiche in materia di migrazione e frontiere, la cooperazione con i paesi terzi, anche per quanto riguarda l'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione dell'UE, con l'ausilio di moderni sistemi informatici e del sostegno delle agenzie competenti dell'UE, renderanno più efficaci e sostenibili le procedure di rimpatrio.
- (5) Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato l'importanza di una politica unificata, globale ed efficace dell'Unione in materia di rimpatrio e riammissione, invitando a intervenire rapidamente per garantire rimpatri efficaci dall'Unione europea mediante un'accelerazione delle relative procedure. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri a riconoscere le rispettive decisioni di rimpatrio ⁽³⁾.
- (6) La comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2021 «Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione nell'ambito di una politica migratoria dell'UE equa, efficace e globale» ⁽⁴⁾ ha individuato gli ostacoli che impediscono un rimpatrio effettivo, indicando che, per sormontarli, sono necessarie procedure migliori, che riducano la frammentazione degli approcci nazionali, oltre a una più stretta cooperazione e una maggiore solidarietà tra tutti gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, istituito dal regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio ⁽⁵⁾, e le informazioni raccolte attraverso la rete europea sulle migrazioni ⁽⁶⁾, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio, hanno consentito una valutazione globale di come gli Stati membri attuino la politica dell'Unione in materia di rimpatrio e l'individuazione delle lacune e degli ostacoli esistenti.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2020) 609 final).

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, 1/23.

⁽⁴⁾ COM(2021) 56 final.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

- (7) In considerazione delle persistenti sfide nel settore del rimpatrio, e in attesa della conclusione dei negoziati legislativi, in particolare sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE, si raccomandano interventi supplementari per migliorare ulteriormente l'applicazione efficace ed efficiente del quadro giuridico in vigore.
- (8) La raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione ⁽⁷⁾, che propone una serie di misure e azioni per rendere più efficaci i rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE, rimane pertinente e dovrebbe continuare a orientare gli Stati membri nell'attuazione di procedure di rimpatrio più rapide. La raccomandazione (UE) 2017/432 è stata integrata nella raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione ⁽⁸⁾, consentendo così una valutazione continua della sua attuazione nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio dell'applicazione dell'acquis di Schengen.
- (9) In quanto pietra miliare per la creazione un sistema comune dell'UE in materia di rimpatri, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può facilitare e accelerare le procedure di rimpatrio per lo Stato membro competente per il rimpatrio e rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri per migliorare ulteriormente la convergenza tra gli stessi nella gestione della migrazione. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio precedentemente emesse in un altro Stato membro può inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione. La direttiva 2001/40/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce un quadro per il riconoscimento reciproco. Tale quadro è stato integrato dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾ che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE, anticipando gran parte del sostegno che è stato poi sviluppato a livello dell'UE. Dei progressi in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio dovrebbero inoltre tenere conto le discussioni in corso sulla proposta di rifusione della direttiva 2008/115/CE presentata dalla Commissione.
- (10) La mancanza di un sistema unionale che permetta di appurare se un cittadino di paese terzo fermato sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro ha in precedenza ostacolato il ricorso al riconoscimento reciproco.
- (11) Dal 7 marzo 2023, data di applicazione del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a inserire senza indugio una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen a seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio. Attraverso il sistema d'informazione Schengen gli Stati membri sono ora in grado di verificare immediatamente se un cittadino di un paese terzo fermato dall'autorità competente sia già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.
- (12) Il valore aggiunto di questa nuova funzionalità del sistema d'informazione Schengen dipende dall'uso attivo delle segnalazioni di rimpatrio e dal fatto che vi sia dato un seguito adeguato, anche mediante il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse in precedenza da altri Stati membri. In questo modo è possibile accelerare notevolmente e rendere più efficiente la procedura di rimpatrio, in particolare se il rimpatrio può essere eseguito immediatamente, anche quando sia scaduto il periodo per la partenza volontaria concesso dallo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio e siano stati esauriti i mezzi di ricorso contro tale decisione di rimpatrio.
- (13) Finanziamenti ad hoc nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione ⁽¹²⁾ contribuiranno all'attuazione della presente raccomandazione e, in particolare, al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri. L'attuazione della presente raccomandazione dovrebbe inoltre poter contare sul sostegno pratico e operativo delle competenti agenzie dell'UE.

⁽⁷⁾ Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 15).

⁽⁸⁾ Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).

⁽⁹⁾ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

- (14) Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità nazionali responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che va superato per rendere più efficienti le procedure di rimpatrio. Tutte le autorità competenti degli Stati membri che intervengono nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero operare in stretto coordinamento.
- (15) Collegamenti più stretti tra le procedure di asilo e di rimpatrio, nonché procedure rapide alle frontiere esterne degli Stati membri, possono rendere il processo di rimpatrio notevolmente più efficiente. Quando non è possibile derogare all'applicazione della direttiva 2008/115/CE sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è necessario, nell'ambito dell'attuale quadro legislativo, accelerare in particolare il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta, e nei casi in prossimità delle zone di frontiera esterna degli Stati membri, attraverso una procedura di rimpatrio più rapida, a condizione che il rispetto dei diritti fondamentali di tali cittadini sia garantito per l'intera durata di tale procedura.
- (16) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1860 prevede che gli Stati membri possono astenersi dall'inserire le segnalazioni di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen quando la decisione di rimpatrio è emessa alla frontiera esterna di uno Stato membro ed è eseguita immediatamente. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 impone agli Stati membri di assicurarsi che le segnalazioni siano inserite senza indugio nel sistema d'informazione Schengen qualora il rimpatrio non sia stato eseguito immediatamente dalle frontiere esterne.
- (17) Al fine di incentivare e incoraggiare i rimpatri volontari, le possibilità consentite dalla direttiva 2008/115/CE potrebbero essere utilizzate per valutare l'opportunità di astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità e che partecipano a un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE. In questi casi gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE.
- (18) Prevenire la fuga e gli spostamenti non autorizzati all'interno dell'Unione è essenziale per garantire l'efficacia del sistema comune dell'UE per i rimpatri. È necessario un approccio organico, comprendente gli strumenti fondamentali per valutare e prevenire il rischio di fuga, al fine di facilitare e semplificare la valutazione di tale rischio nei singoli casi, rafforzare l'uso di alternative efficaci al trattenimento e garantire una capacità di trattenimento sufficiente - quando il trattenimento è utilizzato come misura di ultima istanza e per un periodo il più breve possibile conformemente all'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE.
- (19) A livello unionale è disponibile un sostegno per attuare la presente raccomandazione, anche da parte del coordinatore dell'UE per i rimpatri e della rete ad alto livello per i rimpatri sulla base di una strategia operativa in materia di rimpatri. Un sostegno operativo è disponibile anche attraverso le agenzie competenti dell'Unione, in particolare Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia per i diritti fondamentali.
- (20) Le autorità nazionali competenti per i rimpatri sono parte integrante della guardia di frontiera e costiera europea, il cui compito è garantire l'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere. Frontex svolge un ruolo fondamentale in quanto braccio operativo del sistema comune dell'UE per i rimpatri e fornisce assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rimpatrio nell'ambito del suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (21) Tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere destinatari della presente raccomandazione.
- (22) Gli Stati membri sono invitati a dare istruzione alle rispettive autorità nazionali responsabili dell'espletamento delle operazioni di rimpatrio di applicare la presente raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.
- (23) La presente raccomandazione è conforme ai diritti fondamentali e ai principi riconosciuti dalla Carta. In particolare, essa garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l'applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza,

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio

- (1) Al fine di agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio, lo Stato membro competente per il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare dovrebbe riconoscere, in uno spirito di reciprocità, qualsiasi decisione di rimpatrio precedentemente emessa nei confronti della stessa persona da un altro Stato membro, a meno che l'effetto di tale decisione di rimpatrio non sia stato sospeso. A tal fine gli Stati membri dovrebbero:
 - a) avvalersi appieno delle informazioni condivise attraverso le segnalazioni di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, di cui al regolamento (UE) 2018/1860;
 - b) garantire che siano disponibili le impronte digitali per l'inserimento in una segnalazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860;
 - c) verificare sistematicamente nel sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del sistema d'informazione Schengen se un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia oggetto di una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen;
 - d) assicurarsi che le autorità nazionali responsabili del rimpatrio cooperino strettamente con l'ufficio SIRENE nazionale, tenuto conto del suo ruolo quale istituito dal regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ e del suo ruolo nello scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1860;
 - e) cooperare e, se necessario, scambiare informazioni supplementari per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di rimpatrio;
 - f) esaminare la situazione del cittadino di un paese terzo interessato, sentito lo stesso, per garantire il rispetto del diritto nazionale e dell'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, prima di riconoscere una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro e prima dell'allontanamento. Nel caso dei minori, in particolare, lo Stato membro di esecuzione dovrebbe garantire che si tenga debitamente conto dell'interesse superiore degli stessi;
 - g) notificare per iscritto al cittadino di un paese terzo interessato che è stata riconosciuta la decisione di rimpatrio emessa nei suoi confronti da un altro Stato membro. La notifica dovrebbe ribadire i motivi di fatto e di diritto contenuti nella decisione di rimpatrio e fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili;
 - h) comunicare immediatamente l'allontanamento del cittadino di un di paese terzo interessato allo Stato membro che ha emesso la decisione, in modo che tale Stato membro possa aggiornare il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861.

Accelerare i rimpatri

- (2) Al fine di accelerare le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero instaurare una stretta cooperazione tra le autorità responsabili delle decisioni che pongono fine al soggiorno regolare e quelle responsabili dell'emissione delle decisioni di rimpatrio, compreso lo scambio regolare di informazioni e la cooperazione operativa, sulla base dell'approccio integrato e coordinato di cui alla raccomandazione (UE) 2017/432.
- (3) Per garantire la tempestiva disponibilità delle informazioni sull'identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, necessarie per monitorare e dare seguito ai singoli casi, e al fine di definire e mantenere un quadro situazionale nazionale in materia di rimpatri, gli Stati membri sono invitati a istituire senza indugio un sistema informatico completo di gestione dei casi di rimpatrio, basato sul modello sviluppato da Frontex a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi appieno dei sistemi di gestione dei casi di riammissione istituiti per promuovere l'attuazione degli accordi o delle intese di riammissione con i paesi terzi.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

- (4) Per garantire che una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sia seguita rapidamente dalle procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero:
- istituire un canale di comunicazione diretto e standardizzato tra le autorità competenti in materia di asilo e quelle competenti in materia di rimpatrio per garantire un perfetto coordinamento tra le due procedure;
 - emettere, con lo stesso atto o con atti separati ma adottati contemporaneamente o in una fase immediatamente successiva, una decisione di rimpatrio e una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale, avvalendosi al meglio della possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
 - prevedere la possibilità di proporre ricorso contro la decisione che respinge una domanda di protezione internazionale e la decisione di rimpatrio contemporaneamente dinanzi allo stesso organo giurisdizionale o la possibilità di impugnare entrambe le decisioni entro lo stesso termine;
 - prevedere la sospensione automatica dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio in una procedura di ricorso soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 47 della Carta;
 - adottare misure per garantire che un ricorso possa essere esercitato da un paese terzo, in particolare attraverso un'adeguata rappresentanza legale e avvalendosi di strumenti innovativi quali la videoconferenza, purché siano rispettati il diritto a un ricorso effettivo e l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE.
- (5) Per garantire rimpatri più rapidi nelle vicinanze delle frontiere esterne, gli Stati membri dovrebbero:
- istituire squadre di sostegno mobili in cui siano rappresentate tutte le autorità competenti per il rimpatrio volontario e forzato e i pertinenti servizi di sostegno, compresi gli interpreti, i servizi sanitari, l'assistenza legale e gli operatori sociali;
 - istituire strutture adeguate (in particolare per i minori e le famiglie) nelle vicinanze della zona di frontiera esterna per ospitare i cittadini di paesi terzi in attesa di rimpatrio, nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compresi il diritto alla vita privata e familiare e il diritto alla non discriminazione;
 - se del caso, avvalersi appieno delle procedure accelerate previste dagli accordi di riammissione conclusi tra l'Unione o gli Stati membri e i paesi terzi, nel rispetto delle garanzie procedurali conformemente, in particolare, all'articolo 47 della Carta;
 - a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1860, inserire una segnalazione di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen quando non sia possibile eseguire immediatamente il rimpatrio.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi quanto più possibile di tutto il sostegno fornito da Frontex, compreso il sostegno operativo alle autorità nazionali, l'assistenza per l'identificazione dei rimpatriati e l'acquisizione dei documenti di viaggio, l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio e il sostegno alla partenza volontaria e alla reintegrazione.

Incentivi al rimpatrio volontario

- (7) Per incoraggiare il rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero istituire strutture di consulenza sul rimpatrio e sulla reintegrazione per fornire loro informazioni e orientamenti quanto prima possibile durante la procedura e orientarli verso un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sul rimpatrio siano fornite anche durante la procedura di asilo, poiché il rimpatrio è uno degli esiti possibili qualora sia respinta la domanda di protezione internazionale.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero inoltre:
- valutare la possibilità di astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per i cittadini di paesi terzi che cooperano con le autorità competenti e che si iscrivono a un programma di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE; in questi casi gli Stati membri dovrebbero prorogare, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

- b) prevedere una procedura facilmente accessibile e operativa nella pratica per consentire ai cittadini di paesi terzi di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso nei casi in cui tali cittadini colpiti da un divieto d'ingresso abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio entro il termine concesso per la partenza volontaria, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

Un approccio globale al rischio di fuga

- (9) Al fine di istituire un processo razionalizzato e coordinato, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio globale comprendente i seguenti strumenti fondamentali per valutare e prevenire il rischio di fuga:
- a) criteri oggettivi per valutare l'esistenza del rischio di fuga in ogni singolo caso;
 - b) alternative efficaci al trattenimento che corrispondano ai diversi livelli di rischio di fuga e alle circostanze individuali;
 - c) il trattenimento come misura di ultima istanza e con una durata quanto più breve possibile, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE e all'articolo 6 della Carta.
- (10) Per valutare la sussistenza in un caso individuale di motivi per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero introdurre nella legislazione nazionale le circostanze e i criteri obiettivi di cui rispettivamente ai punti 15 e 16 della raccomandazione (UE) 2017/432. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un'ampia gamma di alternative al trattenimento che siano efficaci per prevenire la fuga dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e mirate alle circostanze individuali degli interessati. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere procedure adeguate per garantire che i cittadini di paesi terzi rispettino tali misure. Dovrebbero essere previste misure efficaci ma meno coercitive rispetto al trattenimento, che potrebbero includere:
- a) l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti, a intervalli compresi tra una volta ogni 24 ore e una volta alla settimana, a seconda del livello di rischio di fuga;
 - b) l'obbligo di consegnare alle autorità competenti il passaporto, il documento di viaggio o il documento d'identità;
 - c) l'obbligo di risiedere in un luogo designato dalle autorità, quale una residenza privata, una struttura di accoglienza o un centro dedicato;
 - d) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti un indirizzo privato e le eventuali modifiche di tale indirizzo;
 - e) la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;
 - f) l'uso di tecnologie innovative.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la capacità di trattenimento sia in linea con le esigenze effettive, tenendo conto del numero di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono oggetto di una decisione di rimpatrio e del numero stimato di persone che dovrebbero essere rimpatriate a medio termine.

Attuazione, monitoraggio e relazioni

- (12) Nell'attuare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno tutte le forme di sostegno disponibili a livello dell'Unione, tra cui:
- a) il sostegno garantito dal coordinatore dell'UE per i rimpatri e dalla rete ad alto livello per i rimpatri;
 - b) il sostegno garantito dalle agenzie competenti dell'Unione, in particolare Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, eu-LISA e l'Agenzia per i diritti fondamentali;
 - c) le competenze e le informazioni raccolte e scambiate all'interno delle reti e dei gruppi dell'Unione che si occupano di questioni relative ai rimpatri.
- (13) Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri sono invitati a riferire annualmente alla Commissione, anche in merito al numero di decisioni di rimpatrio di altri Stati membri oggetto di riconoscimento reciproco.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per la Commissione
Ylva JOHANSSON
Membro della Commissione

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

DECISIONE DELEGATA n. 17-2023 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI

del 1° marzo 2023

sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED presso la Corte dei conti europea

IL COMITATO AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 287,

vista la decisione n. 041-2021 della Corte dei conti sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE) ⁽¹⁾,

viste le politiche della Corte dei conti in materia di sicurezza delle informazioni (attualmente DEC 127/15 FINAL) e di classificazione delle informazioni (COMPERS 123/2020) ⁽²⁾,

considerando che la decisione n. 41-2021 si applica a tutti i servizi e i locali della Corte dei conti;

considerando che la decisione n. 41-2021 dispone, agli articoli 1, paragrafo 3, e 5, paragrafo 6, che la Corte dei conti tratta le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED nei propri locali e può concludere un accordo sul livello dei servizi con un'altra istituzione dell'UE a Lussemburgo al fine di poter trattare e conservare informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore in una zona protetta di tale istituzione;

considerando che le misure di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE) durante il loro ciclo di vita devono essere commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza;

considerando che le misure di sicurezza per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni comunicate alla Corte dei conti devono essere adeguate alla natura e al tipo di informazioni in causa;

considerando che ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10, della decisione n. 41-2021 il Comitato amministrativo adotta una decisione delegata che stabilisce le modalità di attuazione della suddetta decisione; ai sensi degli articoli 8, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, della decisione n. 41-2021 tali modalità di attuazione disciplinano questioni come il trattamento e la conservazione delle ICUE nonché le violazioni della sicurezza;

considerando che l'allegato I alla decisione n. 41-2021 stabilisce le misure di sicurezza materiale che si applicano nelle zone amministrative in cui sono trattate e conservate informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

considerando che le misure di sicurezza adottate per attuare la decisione devono essere conformi ai principi per la sicurezza all'interno della Corte dei conti stabiliti all'articolo 3 della decisione n. 41-2021;

considerando che la Corte dei conti provvede attraverso la decisione n. 41-2021 affinché le proprie misure di sicurezza garantiscano un livello elevato di protezione per le ICUE e siano equivalenti a quelle stabilite dalla norma sulla protezione delle ICUE adottate da altre istituzioni, agenzie e organismi dell'UE;

considerando che tra la Corte dei conti e la Commissione, il Consiglio e il SEAE è stato stipulato un accordo amministrativo semplificato, che è entrato in vigore il 27 gennaio 2023;

⁽¹⁾ GU L 256 del 19.7.2021, pag. 106.

⁽²⁾ Quest'ultima è disponibile su <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/LegalFramework.aspx>.

DECIDE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le condizioni di trattamento per le informazioni classificate UE (ICUE) di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED ⁽³⁾ conformemente alla decisione n. 41-2021.
2. La presente decisione si applica a tutti i servizi e i locali della Corte dei conti. Si applica inoltre alle sue Sezioni e Comitati che, ai fini della presente decisione, sono inclusi nel termine «servizi».

Articolo 2

Criteri per accedere alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1. L'accesso alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED può essere autorizzato dopo che:
 - a) è stata accertata la necessità che una persona abbia accesso a determinate informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per poter svolgere una funzione o un compito professionale per la Corte dei conti;
 - b) la persona è stata istruita sulle disposizioni normative e sulle norme e gli orientamenti di sicurezza pertinenti per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
 - c) la persona ha preso atto delle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni in questione.
2. Ai tirocinanti della Corte dei conti non sono assegnati compiti per i quali sia necessario accedere ad informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
3. L'accesso è negato o autorizzato per altre categorie di personale, secondo la tabella riportata in allegato.

CAPO 2

PRODUZIONE DI INFORMAZIONI RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Articolo 3

Originatore

Mentre, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 41-2021, l'originatore è un'istituzione, agenzia o organismo dell'Unione, Stato membro, paese terzo o organizzazione internazionale sotto la cui autorità sono state create e/o introdotte nelle strutture dell'Unione informazioni classificate, il redattore delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non coincide necessariamente con l'originatore.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione n. 41-2021, per informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED si intendono «informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri».

*Articolo 4***Assegnazione del livello di classifica**

1. Il personale che redige un documento sulla base delle informazioni di cui all'articolo 1, nelle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della decisione n. 41-2021 o in altre circostanze, verifica sempre se il documento debba essere classificato. La classificazione di un documento come ICUE implica una valutazione e la decisione, da parte dell'originatore, che la sua divulgazione a persone non autorizzate potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Se i redattori nutrono dubbi sul fatto che il documento che redigono debba essere classificato come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è opportuno che consultino il primo manager o il direttore responsabile.
2. Un documento è classificato almeno RESTREINT UE/EU RESTRICTED se la sua divulgazione non autorizzata potrebbe, tra l'altro:
 - a) ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;
 - b) provocare serie difficoltà a persone fisiche;
 - c) rendere più difficile mantenere l'efficacia operativa o la sicurezza del personale distaccato dagli Stati membri o da altri contributori;
 - d) violare impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;
 - e) pregiudicare le indagini su un reato o agevolare la criminalità;
 - f) svantaggiare l'Unione o gli Stati membri in negoziati commerciali o politici con altri soggetti;
 - g) ostacolare l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche dell'Unione;
 - h) compromettere la corretta gestione dell'Unione e le sue missioni in generale;
 - i) portare alla scoperta di informazioni classificate a un livello superiore.
3. Gli originatori possono decidere di attribuire un livello di classifica standard alle categorie di informazioni che creano periodicamente. Essi garantiscono tuttavia che alle singole informazioni sia assegnato il livello di classifica appropriato.

*Articolo 5***Trattamento dei progetti**

1. Le informazioni sono classificate non appena prodotte. Le note personali, i progetti preliminari o i messaggi contenenti le informazioni che giustificano una classifica di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono contrassegnati come tali sin dall'inizio e sono prodotti e trattati in conformità della presente decisione.
2. Se il documento finale non richiede più il livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il documento è declassificato.

*Articolo 6***Registro delle fonti**

Al fine di consentire l'esercizio del controllo degli originatori conformemente all'articolo 13, gli originatori di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED tengono, nella misura del possibile, un registro di tutte le fonti classificate utilizzate per produrre documenti classificati, compresi i dettagli delle fonti provenienti dagli Stati membri dell'UE, da organizzazioni internazionali o da paesi terzi. Se del caso, le informazioni classificate aggregate sono contrassegnate in modo da preservare l'identificazione degli originatori delle fonti classificate utilizzate.

*Articolo 7***Classificazione di parti di un documento**

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 41-2021, il livello generale di classifica di un documento è almeno quello del suo componente con livello di classifica più elevato. Quando si riprendono informazioni da varie fonti, il documento aggregato finale è riesaminato per determinarne il livello generale di classifica di sicurezza, in quanto può richiedere una classifica più elevata di quella dei suoi componenti.
2. I documenti che contengono parti classificate e parti non classificate sono impostati e contrassegnati in modo che i componenti con livelli diversi di classifica e/o di sensibilità possano essere facilmente individuati e, se necessario, separati. Ciò consente di trattare adeguatamente ciascuna parte una volta separata dagli altri componenti.

*Articolo 8***Contrasegni di classifica per esteso**

1. Le informazioni che devono essere classificate sono contrassegnate e trattate come tali, a prescindere dalla loro forma materiale. Il livello di classifica è comunicato chiaramente ai destinatari mediante un contrassegno di classifica, se le informazioni sono fornite per iscritto su carta, supporti di memorizzazione rimovibili o utilizzando un sistema di comunicazione e informazione (CIS) o mediante annuncio, se le informazioni sono fornite oralmente, ad esempio in una conversazione o una presentazione. Il materiale classificato è contrassegnato materialmente in modo da consentire una facile identificazione della sua classifica di sicurezza.
2. Sui documenti, il contrassegno di classifica completo RESTREINT UE/EU RESTRICTED è scritto in stampatello, in francese e in inglese, conformemente al paragrafo 3. Il contrassegno non è tradotto in altre lingue.
3. Il contrassegno di classifica RESTREINT UE/EU RESTRICTED è apposto come segue:
 - a) centrato nell'intestazione e nel piè di pagina di ogni pagina del documento;
 - b) il contrassegno di classifica è scritto su una sola riga, senza spazi da nessuno dei lati della barra;
 - c) in lettere maiuscole, con carattere «Times New Roman 16», in grassetto e con un bordo su ciascun lato.
4. Quando è creato un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED:
 - a) ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classifica;
 - b) ciascuna pagina è numerata;
 - c) il documento reca un numero di riferimento e un oggetto che non è in sé un'informazione classificata, a meno che non sia contrassegnato come tale;
 - d) tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati, ove possibile, sulla prima pagina;
 - e) il documento riporta la data in cui è stato creato.

*Articolo 9***Contrasegni di classifica abbreviati R-UE/EU-R**

L'abbreviazione R-UE/EU-R può essere utilizzata per indicare il livello di classifica delle singole parti di un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED o laddove non possa essere inserito per esteso il contrassegno di classifica, ad esempio su un piccolo supporto di memorizzazione rimovibile. Può essere utilizzata nel corpo del testo laddove l'uso ripetuto del contrassegno di classifica per esteso risulterebbe pesante. L'abbreviazione non è utilizzata al posto del contrassegno di classifica completo in intestazione e piè di pagina del documento.

*Articolo 10***Altre indicazioni di sicurezza**

1. I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono recare altri contrassegni o «indicazioni di sicurezza» che specifichino, ad esempio, il settore cui si riferisce il documento o indichino una distribuzione particolare in base al principio della necessità di conoscere. Un esempio è:

RELEASABLE TO LIECHTENSTEIN

2. I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono recare un'avvertenza di sicurezza che fornisce istruzioni specifiche su come trattarli e gestirli.

3. Ogniqualvolta possibile, le eventuali indicazioni per la declassificazione sono apposte sulla prima pagina del documento al momento della sua creazione. Ad esempio, può essere apposto il seguente contrassegno:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

fino a [gg.mm.aaaa]

*Articolo 11***Trattamento elettronico**

1. I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono creati con mezzi elettronici, se disponibili.

2. Il personale della Corte dei conti utilizza i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) accreditati per la creazione di informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (cfr. articolo 6 della decisione n. 41-2021). Il personale consulta il responsabile della sicurezza delle informazioni (RSI) se vi sono dubbi su quale CIS possa essere utilizzato. In consultazione con l'RSI, possono essere applicate procedure specifiche in situazioni di emergenza o in configurazioni tecniche specifiche.

3. I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi i progetti di cui all'articolo 5, non sono inviati per posta elettronica ordinaria non criptata, non sono stampati o digitalizzati su stampanti o scanner standard né trattati su dispositivi personali dei membri del personale. Per la stampa dei documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzate solo stampanti o fotocopiatrici collegate a computer indipendenti o a un sistema accreditato.

*Articolo 12***Distribuzione**

Il mittente dei documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED decide a chi distribuire le informazioni, in base alla necessità di conoscere. Se necessario, è redatto un elenco di distribuzione, al fine di applicare più rigorosamente il principio della necessità di conoscere.

CAPO 3

LAVORARE CON INFORMAZIONI CLASSIFICATE RESTREINT UE/EU RESTRICTED ESISTENTI*Articolo 13***Controllo dell'originatore**

1. L'originatore esercita il «controllo dell'originatore» sulle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che ha creato. L'autorizzazione preventiva per iscritto dell'originatore è necessaria prima che le informazioni possano essere:
 - a) declassificate;
 - b) utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore;
 - c) divulgate a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
 - d) comunicate a una parte esterna alla Corte dei conti ma interna all'UE;
 - e) comunicate a un contraente o potenziale contraente con sede in un paese terzo.
2. I detentori di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED hanno ottenuto l'accesso alle informazioni classificate per poter svolgere le proprie funzioni. Sono responsabili del trattamento, archiviazione e protezione corretti delle informazioni, conformemente alla decisione n. 41-2021. A differenza degli originatori delle informazioni classificate, i detentori non sono autorizzati a decidere in merito alla declassificazione o alla successiva divulgazione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
3. Se non è possibile individuare l'originatore di un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il servizio della Corte dei conti che detiene le informazioni classificate esercita il controllo dell'originatore. Qualora il detentore delle informazioni ritenga necessario comunicare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, la Corte dei conti chiede il parere di una delle parti di un accordo sulla sicurezza delle informazioni concluso con lo stesso paese terzo o organizzazione internazionale.

*Articolo 14***CIS idoneo al trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trattate e trasmesse con mezzi elettronici, se disponibili. Conformemente all'articolo 6 della decisione n. 41-2021, sono utilizzati solo CIS e apparecchiature che sono stati accreditati da un'altra istituzione, agenzia od organismo dell'UE o dalla Corte dei conti.

*Articolo 15***Misure specifiche applicabili alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporti di memorizzazione rimovibili**

1. L'uso dei supporti di memorizzazione rimovibili è controllato e registrato. Sono utilizzati unicamente supporti di memorizzazione rimovibili forniti dalla Corte dei conti o da un'altra istituzione, agenzia od organismo dell'UE e approvati dall'RSI della Corte dei conti, e criptati con un prodotto approvato dall'RSI della Corte dei conti. Per il trasferimento di informazioni classificate non possono essere utilizzati i supporti personali rimovibili né quelli forniti gratuitamente in occasione di conferenze, seminari ecc. Ove possibile, dovrebbero essere utilizzati supporti di memorizzazione rimovibili con sicurezza Tempest, conformemente agli orientamenti dell'RSI.
2. Quando un documento classificato è trattato o archiviato elettronicamente su supporti di memorizzazione rimovibili, quali chiavette USB, dischi rigidi USB, CD, DVD o schede di memoria (compresi SSD ⁽⁴⁾), il contrassegno di classifica è chiaramente visibile nelle informazioni visualizzate, nonché sul nome del file e sul supporto di memorizzazione rimovibile.

⁽⁴⁾ L'SSD (*semiconductor storage device*) è un dispositivo di memoria di massa basato su semiconduttore, una unità di memoria a stato solido o un disco a stato solido.

3. Il personale tiene presente che quando grandi quantità di informazioni classificate sono conservate su supporti di memorizzazione rimovibili può essere necessario assegnare un livello di classifica più elevato al dispositivo nel suo insieme.
4. Solo i CIS opportunamente autorizzati sono utilizzati per la trasmissione di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED verso o da supporti di memorizzazione rimovibili.
5. Quando si scaricano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED da supporti di memorizzazione rimovibili, prima del trasferimento dei dati è necessario prestare particolare attenzione al fatto che i supporti non contengano virus o malware.
6. Se del caso, i supporti di memorizzazione rimovibili sono trattati nel rispetto delle procedure di sicurezza relative al sistema di cifratura utilizzato.
7. I documenti su supporti di memorizzazione rimovibili che non sono più necessari, o che sono stati trasferiti su un CIS appropriato, sono rimossi o cancellati in modo sicuro utilizzando prodotti o metodi approvati. A meno che non siano conservati in idonei mobili da ufficio chiusi a chiave, i supporti di memorizzazione rimovibili sono distrutti quando non sono più necessari. Qualsiasi distruzione o cancellazione è effettuata con un metodo conforme alle norme di sicurezza della Corte dei conti. È tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione rimovibili e la loro distruzione è registrata.

Articolo 16

Trattamento e archiviazione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1. Conformemente agli articoli 5, paragrafo 8, e 6, paragrafo 9, della decisione n. 41-2021, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trattate in una zona amministrativa ⁽⁵⁾, o in una zona protetta presso la Commissione ⁽⁶⁾ per il cui utilizzo la Corte dei conti ha concluso un accordo sul livello dei servizi, come segue:
 - il personale chiude la porta dell'ufficio al momento del trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
 - il personale ripone o occulta qualsiasi informazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando riceve un visitatore;
 - il personale non lascia in vista le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando l'ufficio non è occupato;
 - gli schermi che visualizzano le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono permanentemente non rivolti verso finestre e porte, per evitare che possano essere osservati.
2. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere temporaneamente trattate all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa, purché il detentore si sia impegnato ad osservare le misure compensative necessarie per proteggere tali informazioni dall'accesso di persone non autorizzate. Le misure compensative prevedono almeno le seguenti azioni:
 - le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono lette in luoghi pubblici;
 - le ICUE sono tenute sempre sotto il controllo personale del detentore;
 - i documenti sono riposti in idonei mobili chiusi a chiave quando non sono letti o discussi;
 - le porte della stanza sono chiuse quando il documento è letto o discusso;
 - i dettagli del documento non sono discussi per telefono su una linea non protetta o in un messaggio di posta elettronica non criptato;
 - il documento può essere fotocopiato o digitalizzato solo su apparecchiature indipendenti o sistemi accreditati;

⁽⁵⁾ Come definita nell'allegato alla decisione n. 41-2021.

⁽⁶⁾ Come definita all'articolo 18 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

- il documento è trattato e tenuto temporaneamente all'esterno di una zona amministrativa o protetta solo per il tempo strettamente necessario;
 - il detentore non butta via un documento classificato, ma lo restituisce affinché sia archiviato in una zona amministrativa o protetta, o fa in modo che il documento sia distrutto in un distruggi documenti approvato ⁽⁷⁾.
3. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporto cartaceo sono conservate in mobili da ufficio chiusi a chiave in una zona amministrativa o in una zona protetta. Esse possono essere temporaneamente conservate all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa, purché il detentore si sia impegnato ad osservare le misure compensative.
 4. Ulteriori istruzioni possono essere chieste all'RSI.
 5. Qualsiasi incidente, presunto o effettivo, in materia di sicurezza che riguardi il documento è segnalato quanto prima all'RSI.

Articolo 17

Riproduzione e traduzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere riprodotte o tradotte su istruzione del detentore, purché l'originatore non abbia imposto limitazioni. Tuttavia, il numero di copie non è superiore a quanto strettamente necessario.
2. Se viene riprodotta solo una parte di un documento classificato, si applicano le stesse condizioni previste per la copia dell'intero documento. Gli estratti sono anch'essi classificati RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a meno che l'originatore non li abbia espressamente contrassegnati come non classificati.
3. Le misure di sicurezza applicabili alle informazioni originali si applicano alle copie e alle traduzioni.

Articolo 18

Principi generali per il trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1. Ove possibile, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che devono essere trasportate all'esterno delle zone protette o delle aree amministrative sono inviate per via elettronica mediante mezzi adeguatamente accreditati e/o protetti da prodotti crittografici approvati.
2. A seconda dei mezzi disponibili o in funzione delle circostanze particolari, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate fisicamente a mano sotto forma di documenti cartacei o su supporti di memorizzazione rimovibili. L'utilizzo dei supporti di memorizzazione rimovibili per la trasmissione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED è da preferirsi all'invio di documenti cartacei.
3. Possono essere utilizzati solo supporti di memorizzazione rimovibili criptati con un prodotto approvato dall'RSI della Corte dei conti. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED su supporti di memorizzazione rimovibili che non sono protette da un prodotto crittografico approvato dall'RSI sono trattate allo stesso modo delle copie cartacee.
4. Una spedizione può contenere più di una informazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED, purché sia rispettato il principio della necessità di conoscere.
5. Gli imballaggi utilizzati assicurano che il contenuto non sia visibile. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasportate in imballaggi opachi, quali una busta, una cartella opaca o una valigetta portadocumenti. L'imballaggio esterno non deve recare indicazioni sulla natura o sul livello di classifica del suo contenuto. Se utilizzato, lo strato interno dell'imballaggio presenta il contrassegno RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Entrambi gli strati dell'imballaggio indicano il nome del destinatario, il suo titolo e indirizzo, nonché un indirizzo di ritorno nel caso in cui la consegna non possa essere effettuata.

(7) Per maggiori dettagli, cfr. articolo 39 della presente decisione.

6. Eventuali incidenti di sicurezza che riguardano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, trasportate dal personale o da corrieri, sono segnalati per ulteriori indagini al direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali, tramite l'RSI.

Articolo 19

Trasporto a mano di supporti di memorizzazione rimovibili

1. I supporti di memorizzazione rimovibili utilizzati per il trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono accompagnati da una nota di spedizione, indicante nel dettaglio i supporti di memorizzazione rimovibili contenenti le informazioni classificate e tutti i file contenuti sui supporti, per consentire al destinatario di effettuare le necessarie verifiche.
2. Solo i documenti da fornire sono memorizzati sui supporti. Ad esempio, tutte le informazioni classificate salvate su una singola chiave USB dovrebbero essere destinate allo stesso destinatario. Il mittente tiene presente che, quando grandi quantità di informazioni classificate sono conservate su tali dispositivi, può essere necessario assegnare un livello di classifica più elevato al dispositivo nel suo insieme.
3. Per trasportare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzati unicamente supporti di memorizzazione rimovibili muniti di un contrassegno di classifica appropriato.

Articolo 20

Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'interno degli edifici della Corte dei conti

1. Il personale può trasportare documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'interno di un edificio della Corte dei conti o tra istituzioni, agenzie o altri organismi dell'UE, ma i documenti rimangono sempre in possesso del latore e non sono letti in pubblico.
2. I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere inviati per posta interna ad altri uffici della Corte dei conti in un'unica busta semplice opaca, ma senza alcuna indicazione sull'esterno che il contenuto è classificato.

Articolo 21

Trasporto di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'interno dell'Unione

1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate dal personale o da corrieri della Corte dei conti o di altra istituzione, agenzia e organismo dell'UE in tutta l'Unione, a condizione che siano rispettate le seguenti istruzioni:
 - a) per trasmettere le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono utilizzati una busta o un imballaggio opachi. L'esterno non deve recare indicazioni sulla natura o sul livello di classifica del contenuto;
 - b) le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED rimangono sempre in possesso del latore;
 - c) la busta o l'imballaggio non sono aperti durante il trasporto e le informazioni non sono lette in luoghi pubblici.
2. Il personale che intende inviare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED ad altre località dell'Unione ne può organizzare il trasporto mediante una delle seguenti modalità:
 - tramite i servizi postali nazionali che tengono traccia della spedizione o determinati servizi di corriere commerciale che garantiscono la consegna personale a mano, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 23 della presente decisione;
 - tramite corriere militare, governativo o valigia diplomatica, in coordinamento con il personale dell'ufficio di registrazione.

Articolo 22

Trasporto di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED da e verso il territorio di un paese terzo

1. Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale tra il territorio dell'Unione e il territorio di un paese terzo.
2. Il personale dell'ufficio di registrazione può predisporre uno dei seguenti tipi di trasporto:
 - trasporto tramite servizi postali che tracciano la spedizione o servizi di corriere commerciale che garantiscono la consegna personale a mano o
 - trasporto per corriere militare o valigia diplomatica.
3. Quando trasportano a mano documenti cartacei o supporti di memorizzazione rimovibili classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, i membri del personale rispettano tutte le seguenti misure supplementari:
 - quando viaggiano utilizzando mezzi di trasporto pubblici, le informazioni classificate sono contenute in una valigia o una borsa sotto la custodia personale del latore. Ne è vietata la consegna in un deposito di bagagli o come bagaglio da stiva.
 - Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono trasmesse all'interno di un imballaggio doppio. Sullo strato interno dell'imballaggio è apposto un sigillo ufficiale indicante che si tratta di una spedizione ufficiale che non deve essere sottoposta a controllo di sicurezza.
 - Il latore è munito di un certificato di corriere emesso dall'ufficio di registrazione, attestante che il latore è autorizzato a trasportare la spedizione RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 23

Trasporto mediante corrieri commerciali

1. Ai fini della presente decisione, per «corrieri commerciali» si intendono i servizi postali nazionali e le società di spedizione che offrono un servizio in cui le informazioni sono fornite dietro pagamento di una commissione e sono consegnate personalmente a mano o monitorate.
2. I corrieri commerciali possono avvalersi dei servizi di un subappaltatore. Tuttavia, la responsabilità di conformarsi alla presente decisione spetta alla società di corriere.
3. Se il destinatario indicato è al di fuori dell'UE, si utilizza un imballaggio doppio. Nella fase di preparazione delle spedizioni classificate, il mittente tiene conto del fatto che i servizi di corriere commerciale consegnano le spedizioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED solo al legittimo destinatario, a un suo sostituto debitamente autorizzato, al funzionario responsabile del controllo delle registrazioni o al suo sostituto debitamente autorizzato o un addetto al ricevimento. Per attenuare il rischio che la spedizione non raggiunga il legittimo destinatario, l'esterno e, se del caso, lo strato di imballaggio interno della spedizione reca un indirizzo di ritorno.
4. I servizi prestati da corrieri commerciali che trasmettono per via elettronica i documenti inviati per posta raccomandata non sono utilizzati per le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 24

Altre condizioni specifiche di trattamento

1. Sono rispettate tutte le condizioni di trasporto stabilite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni o in accordi amministrativi. In caso di dubbio, il personale consulta l'RSI o l'ufficio di registrazione.
2. Il requisito del doppio imballaggio può venir meno per le informazioni classificate che sono protette da prodotti crittografici approvati. Tuttavia, per indicare l'indirizzo e anche in considerazione del fatto che è munito di un esplicito contrassegno di sicurezza, il supporto di memorizzazione rimovibile è trasportato almeno in una normale busta, ma può richiedere misure di protezione fisica supplementari, ad esempio buste imbottite a bolle d'aria.

CAPO 4

RIUNIONI CLASSIFICATE

*Articolo 25***Preparazione di una riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

1. Le riunioni nelle quali sono discusse informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED si svolgono unicamente in sale riunioni accreditate per il livello appropriato o un livello superiore. Se queste sale non sono disponibili, il personale chiede il parere dell'RSI.
2. In linea generale, gli ordini del giorno non dovrebbero essere classificati. Un ordine del giorno di una riunione che menziona documenti classificati non è automaticamente classificato. I punti all'ordine del giorno sono formulati in modo da evitare di compromettere la protezione dell'Unione o gli interessi di uno o più Stati membri.
3. Se all'ordine del giorno devono essere allegati file elettronici contenenti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è obbligatorio proteggere tali file con prodotti crittografici approvati dall'RSI della Corte dei conti.
4. Gli organizzatori delle riunioni ricordano ai partecipanti che è vietato inviare le osservazioni su un punto RESTREINT UE/EU RESTRICTED dell'ordine del giorno tramite messaggi di posta elettronica ordinari o altri mezzi che non siano stati adeguatamente accreditati, conformemente all'articolo 11 della presente decisione.
5. Gli organizzatori delle riunioni si adoperano per raggruppare in ordine consecutivo i punti RESTREINT UE/EU RESTRICTED nell'ordine del giorno, al fine di agevolare il buon funzionamento della riunione. Ai dibattiti sui punti classificati possono essere presenti solo le persone con necessità di conoscere.
6. Nella convocazione si avvertono i partecipanti che durante la riunione saranno discussi temi classificati e che saranno applicate le misure di sicurezza corrispondenti.
7. Nella convocazione o nella nota sull'ordine del giorno si ricorda ai partecipanti che tutti i dispositivi elettronici portatili devono essere spenti durante il dibattito sui punti RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
8. Prima della riunione gli organizzatori preparano un elenco completo dei partecipanti esterni.

*Articolo 26***Attrezzature elettroniche di una sala riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

1. Solo sistemi informatici accreditati in conformità all'articolo 11 della presente decisione possono essere utilizzati quando sono trasmesse informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ad esempio durante una presentazione o una videoconferenza.
2. Il presidente si assicura che i dispositivi elettronici portatili non autorizzati siano stati spenti.

*Articolo 27***Procedure da seguire durante una riunione RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

1. All'inizio di un dibattito classificato, il presidente comunica che la riunione passerà alla «modalità classificata». Le porte e le tende sono chiuse.
2. Se del caso, all'inizio del dibattito i partecipanti e gli interpreti ricevono solo il numero necessario di documenti.

I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono lasciati incustoditi durante gli intervalli della riunione.

3. Alla fine della riunione, occorre ricordare ai partecipanti e agli interpreti di non lasciare incustoditi nella sala alcun documento classificato o nota classificata. I documenti o le note classificati che i partecipanti non portano via alla fine della riunione sono raccolti dagli organizzatori della riunione e distrutti in appositi distruggi documenti.
4. L'elenco dei partecipanti e una sintesi di eventuali informazioni classificate condivise con gli Stati membri e comunicate oralmente a paesi terzi o organizzazioni internazionali sono annotati durante la riunione per essere registrati nei risultati dei lavori.

Articolo 28

Interpreti e traduttori

Hanno accesso alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED solo gli interpreti e i traduttori che sono soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea o che hanno un legame contrattuale con la Corte dei conti.

CAPO 5

CONDIVISIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Articolo 29

Consenso dell'originatore

Se la Corte dei conti non è l'originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare o condividere, o delle fonti che tali informazioni possono contenere, il servizio della Corte dei conti che detiene tali informazioni classificate chiede anzitutto il consenso scritto dell'originatore. Se non è possibile individuare l'originatore, il servizio della Corte dei conti che detiene le informazioni classificate esercita il controllo dell'originatore.

Articolo 30

Condivisione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con altre entità dell'Unione

1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono condivise con un'altra istituzione, agenzia, organo o ufficio dell'Unione se il destinatario ha necessità di conoscere e l'entità ha un corrispondente accordo giuridico con la Corte dei conti.
2. All'interno della Corte dei conti, l'ufficio di registrazione istituito presso il segretariato della Corte funge di norma da principale punto di ingresso e di uscita delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED scambiate tra la Corte dei conti e altre istituzioni, agenzie, organi e organismi dell'UE. Tuttavia, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere condivise direttamente con i legittimi destinatari dopo averne informato l'RSI e l'ufficio di registrazione della Corte dei conti.

Articolo 31

Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con gli Stati membri

1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere condivise con gli Stati membri se il destinatario ha necessità di conoscere.
2. Alle informazioni classificate degli Stati membri che recano un contrassegno nazionale di classifica equivalente ⁽⁸⁾ e sono state fornite alla Corte dei conti è garantito lo stesso livello di protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

⁽⁸⁾ La tabella di equivalenza dei contrassegni degli Stati membri figura nell'allegato I della decisione (UE, Euratom) 2015/444.

*Articolo 32***Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con paesi terzi e organizzazioni internazionali**

1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono comunicate a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo se il destinatario ha necessità di conoscere e il paese o l'organizzazione internazionale dispone di un adeguato quadro giuridico o amministrativo, quale un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un accordo amministrativo con la Corte dei conti. Le disposizioni di tali accordi prevalgono sulle disposizioni della presente decisione.
2. L'ufficio di registrazione presso il segretariato della Corte funge, di norma, da principale punto d'ingresso e uscita per le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED scambiate tra la Corte dei conti e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali.
3. Per garantirne la tracciabilità, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono registrate dall'ufficio di registrazione:
 - quando entrano in un'entità organizzativa o ne escono;
 - quando entrano in un CIS o ne escono.
4. Tale registrazione può essere effettuata su carta o in registri elettronici.
5. Le procedure di registrazione delle informazioni classificate trattate nell'ambito di un CIS accreditato possono essere eseguite mediante processi interni allo stesso CIS. In tal caso, il CIS comprende misure volte a garantire l'integrità delle registrazioni dei registri elettronici.
6. Alle informazioni classificate ricevute da paesi terzi o da organizzazioni internazionali è attribuito un livello di protezione equivalente alle ICUE recanti un contrassegno di classifica equivalente a quello stabilito nel rispettivo accordo amministrativo sulla sicurezza delle informazioni.

*Articolo 33***Comunicazione eccezionale *ad hoc* di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

1. Se la Corte dei conti o uno dei suoi servizi stabilisce che è necessario comunicare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in via eccezionale a un paese terzo, un'organizzazione internazionale o un'entità dell'UE, ma non esiste un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un accordo amministrativo, si applica la procedura di comunicazione eccezionale *ad hoc*.
2. I servizi della Corte dei conti contattano l'RSI e l'originatore. La Corte dei conti chiede il parere di una delle parti di un accordo sulla sicurezza delle informazioni concluso con la stessa entità dell'UE, lo stesso paese terzo o la stessa organizzazione internazionale.
3. Successivamente alla consultazione, il collegio della Corte dei conti può, su proposta del segretario generale, autorizzare la comunicazione delle informazioni in questione.

CAPO 6

FINE DEL CICLO DI VITA DELLE INFORMAZIONI RESTREINT UE/EU RESTRICTED*Articolo 34***Quando declassificare**

1. Le informazioni restano classificate solo finché necessitano di protezione. Per declassificazione si intende che le informazioni non sono più considerate classificate. Al momento della loro creazione, l'originatore indica, laddove possibile, se le ICUE possono essere declassificate ad una certa data o in seguito ad un dato evento. In mancanza di tale indicazione, l'originatore riesamina regolarmente le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per stabilire se la classificazione sia ancora giustificata.

2. Le informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED di cui la Corte dei conti è l'originatore saranno automaticamente declassificate dopo trent'anni, conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e dal regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio ⁽¹¹⁾.
3. I documenti della Corte dei conti possono anche essere declassificati *ad hoc*, ad esempio a seguito di una richiesta di accesso da parte del pubblico.

Articolo 35

Responsabilità per la declassificazione

1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono declassificate senza l'autorizzazione dell'originatore.
2. Il servizio della Corte dei conti che crea un documento classificato è responsabile della decisione relativa alla sua declassificazione. All'interno della Corte dei conti, tutte le richieste di declassificazione sono soggette alla consultazione del primo manager o del direttore del servizio originatore o del capo incarico. Se ha compilato informazioni classificate a partire da varie fonti, il servizio chiede dapprima l'autorizzazione a tutte le altre parti che hanno fornito fonti, compresi gli Stati membri, altri organismi dell'UE, paesi terzi od organizzazioni internazionali.
3. Se il servizio originatore della Corte dei conti non esiste più e le sue competenze sono state assunte da un altro servizio, quest'ultimo prende la decisione in merito alla declassificazione. Se il servizio originatore non esiste più e le sue competenze non sono state assunte da un altro servizio, la decisione in merito alla declassificazione è presa congiuntamente dai direttori della Corte dei conti.

Articolo 36

Informazioni sensibili non classificate

Se il riesame di un documento porta alla decisione di declassificarlo, occorre considerare se il documento debba recare il contrassegno per la distribuzione delle informazioni sensibili non classificate, ai sensi del punto 16 della politica della Corte dei conti in materia di classificazione delle informazioni e del punto 4 degli orientamenti sulla classificazione e il trattamento delle informazioni dell'UE non classificate ⁽¹²⁾.

Articolo 37

Come indicare che un documento è stato declassificato

1. Il contrassegno originale di classifica in alto e in basso di ogni pagina è barrato in modo visibile (non rimosso) utilizzando la funzione «barrato» per i formati elettronici o manualmente per i documenti stampati.
2. La prima pagina (di copertina) è timbrata come declassificata e compilata con i dati dell'autorità responsabile della declassificazione e la relativa data.

⁽⁹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 1).

⁽¹²⁾ COMPERS 123/20, disponibile in inglese sulla pagina: https://www.eca.europa.eu/Documents/Information_Classification_Policy_EN.pdf.

3. I destinatari originari delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono informati della declassificazione. I destinatari iniziali sono responsabili di informare tutti i successivi destinatari ai quali hanno trasmesso l'originale delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED o ai quali ne hanno fornito copia.
4. Il servizio Archivi della Corte dei conti è informato di tutte le decisioni di declassificazione adottate.
5. Tutte le traduzioni di informazioni classificate sono soggette alle stesse procedure di declassificazione della versione linguistica originale.

Articolo 38

Declassificazione parziale di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1. È possibile anche una declassificazione parziale (ad esempio allegati, solo alcuni paragrafi). La procedura è identica a quella prevista per la declassificazione di un intero documento.
2. In caso di declassificazione parziale (*sanitising*) di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è prodotto un estratto declassificato.
3. Le parti che rimangono classificate sono sostituite da:

PARTE DA NON DECLASSIFICARE

nel corpo del testo, se la parte che rimane classificata è parte di un paragrafo, oppure come paragrafo, se la parte che rimane classificata è un paragrafo specifico o più di un paragrafo.

4. Una menzione specifica è aggiunta nel testo se un allegato completo non può essere declassificato ed è pertanto stato ritirato dall'estratto.

Articolo 39

Distruzione e cancellazione periodiche di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

1. La Corte dei conti non accumula grandi quantità di informazioni classificate.
2. I servizi originatori ne riesaminano periodicamente piccole quantità per distruggerle o cancellarle. Un riesame è svolto a intervalli regolari sia per le informazioni archiviate in formato cartaceo sia per le informazioni archiviate in un CIS.
3. Il personale distrugge o cancella in modo sicuro i documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED che non sono più necessari, su riserva di esigenze di archiviazione del documento originale.
4. Il personale non è tenuto a informare l'originatore se distrugge o cancella copie di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
5. I progetti di materiale contenenti informazioni classificate sono soggetti agli stessi metodi di eliminazione dei documenti classificati finalizzati.
6. Solo distruggi documenti approvati sono utilizzati per distruggere documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED. I distruggi documenti di livello 4 della norma DIN 32757 e livello 5 della DIN 66399 sono conformi per la distruzione di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
7. I frammenti di documenti provenienti dai distruggi documenti approvati possono essere eliminati come normali rifiuti di ufficio.

8. Tutti i supporti e i dispositivi contenenti informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono sottoposti ad adeguata cancellazione sicura dei dati al termine del loro ciclo di vita. I dati elettronici sono distrutti o soppressi dalle risorse informatiche e dai relativi supporti di memorizzazione (inclusi backup), in modo da garantire ragionevolmente che le informazioni non possano essere recuperate. La cancellazione sicura dei dati elimina i dati dal dispositivo di memorizzazione e tutte le etichette, i contrassegni e le registrazioni delle attività.

9. I supporti informatici sono consegnati all'RSI per essere distrutti ed eliminati.

Articolo 40

Evacuazione e distruzione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in situazione di emergenza

1. Il direttore di Risorse umane, finanze e servizi generali, in collaborazione con l'RSI, elabora, approva e, se necessario, avvia l'evacuazione di emergenza e i piani di distruzione per la salvaguardia delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che presentano un rischio significativo di cadere in mano a persone non autorizzate durante una crisi. In ordine di priorità e in funzione della natura dell'emergenza, occorre:

- 1) trasferire le ICUE in un altro luogo sicuro, se possibile in una zona amministrativa o nell'ufficio di registrazione all'interno della sede della Corte dei conti;
- 2) evacuare le ICUE in un altro luogo sicuro, ove possibile in una zona amministrativa o protetta di un altro edificio e, ove possibile, in una zona protetta presso la Commissione per il cui utilizzo la Corte dei conti ha concluso un accordo sul livello dei servizi;
- 3) distruggere le ICUE, se possibile utilizzando mezzi di distruzione approvati.

2. Quando i piani di emergenza sono stati attivati, le informazioni di livello più elevato sono trasferite o distrutte prioritariamente.

3. I dettagli operativi dei piani di evacuazione e di distruzione di emergenza sono classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Articolo 41

Archivi

1. Le decisioni in merito all'archiviazione e alle misure pratiche corrispondenti sono conformi alle politiche della Corte dei conti in materia di sicurezza delle informazioni, classificazione delle informazioni e archivi.

2. I documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED non sono inviati agli Archivi storici dell'Unione europea a Firenze.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Trasparenza

La presente decisione è resa nota al personale della Corte dei conti e a tutte le persone cui si applica, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 43***Entrata in vigore**

Dopo l'adozione da parte del comitato amministrativo, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 1° marzo 2023.

Per il Comitato amministrativo della Corte dei conti

Il presidente

Tony MURPHY

ALLEGATO

Categorie di personale che possono avere accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se necessario per l'esercizio delle loro mansioni professionali

Categorie del personale della Corte dei conti	Accesso alle informazioni R-UE/ EU-R	Condizioni
Funzionari	Sì	Briefing + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere
Agenti temporanei	Sì	Briefing + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere
Agenti contrattuali	Sì	Briefing + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere
Esperti nazionali distaccati (END) provenienti dagli Stati membri dell'UE	Sì	Briefing (da parte della Corte dei conti) + assunzione di responsabilità + necessità di conoscere
Tirocinanti	No	Nessuna eccezione possibile
Qualsiasi altra categoria di personale (personale interinale, personale esterno che lavora nei locali della Corte dei conti ecc.)	No	Consultare l'RSI per eventuali eccezioni

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT